

IL COVID E GLI APPALTI PUBBLICI



La tua storia di successo

Thelma Prestifilippo

Il Covid e gli appalti pubblici



Titolo

Il Covid e gli appalti pubblici

Autore

Thelma Prestifilippo

Editore

Alessandro Gian Maria Ferri

Direttrice Editoriale

Lisa Ferri

Editors

Gianluigi Cervellino, Claudia Ferri

Grafica di copertina

Gabriele Ponti

Sito internet

<https://edizioni100.com/>

Codice ISBN:

979-12-80486-25-7



Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta con alcun mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'Autore e dell'Editore. È espressamente vietato trasmettere ad altri il presente libro, sia in formato cartaceo, sia elettronico, sia per denaro, sia a titolo gratuito. Le strategie riportate in questo libro sono frutto di anni di studi e specializzazioni; quindi, non è garantito il raggiungimento dei medesimi risultati di crescita personale o professionale. Il lettore si assume piena responsabilità delle proprie scelte, consapevole dei rischi connessi a qualsiasi forma di esercizio. Il libro ha esclusivamente scopi illustrativi e formativi.

Edizioni &100 S.R.L., Roma

Prima edizione Edizioni &100 Marketing - La tua storia di successo

Novembre 2022

Edizioni &100 Marketing, fondata il 17 Dicembre 2020 a Roma, è la casa editrice che realizza esclusivamente libri sartoriali per aumentare il personal branding e l'autorevolezza di **imprenditori** e **professionisti**, desiderosi d'investire su un prodotto di qualità in grado di renderli gli esperti indiscussi del proprio settore, ma non solo...

Realizziamo libri di business, curati meticolosamente dalla prima all'ultima pagina, che hanno lo scopo di alimentare positivamente l'immagine professionale dei nostri autori e di fornirgli visibilità, strategie di marketing ineguagliabili, affermazione sul mercato, sviluppo del business, aumento dei clienti.

Il libro si è dimostrato essere il nuovo strumento di marketing numero 1 in assoluto, in grado di imprimere su carta la storia personale e lavorativa di ogni professionista e che, contemporaneamente, riesce a trasmettere i valori aggiunti, la professionalità, l'unicità e l'affidabilità di tutti coloro che lo realizzano.

Edizioni &100 Marketing, grazie al suo team di esperti, realizza libri di business precisi e interessanti in meno di 8 ore, occupandosi di ogni singolo passaggio: dalla struttura iniziale alla scrittura dei capitoli, dall'editing meticoloso all'impaginazione minuziosa, dalla grafica interna alla grafica di copertina accattivante.

Il libro, inoltre, se abbinato ad altre forme di marketing ben realizzate diventa uno strumento cento volte più performante del normale. Proprio per questo, Edizioni &100 Marketing cura a 360° l'immagine dei propri autori, fortificando il loro personal branding. Realizziamo strategie di marketing su misura, studiate in base alle esigenze dell'autore stesso.

I nostri servizi comprendono la creazione di bigliettini da visita accattivanti, comprensivi di QR Code che rimandano a contenuti multimediali; la creazione di un sito web personalizzato, capace di descrivere nel dettaglio le informazioni principali che si vogliono condividere insieme a foto esplicative e coinvolgenti; la creazione, nonché pubblicazione, di post social, comprensivi di grafica e copy, per tutte le piattaforme social, e tanto altro!

Cosa stai aspettando? Contatta Edizioni &100 Marketing per stravolgere positivamente la tua carriera!

Tavola dei contenuti

<i>Introduzione</i>	8
<i>Capitolo 1:</i>	9
<i>Capitolo 2:</i>	15
<i>Capitolo 3:</i>	30
<i>Capitolo 4:</i>	43
<i>Capitolo 5:</i>	69
<i>Biografia autrice</i>	98

Introduzione

La situazione di emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del virus Covid-19 ha determinato per gli operatori di settore la questione della complessità di questo ordinamento che dalla legge n. 20 del 1865 ad oggi ha avuto diversi strati, dalla Legge Merloni n. 109 del 94 al codice de Lise del 2006 in recepimento alla direttiva 2004/18/CE, ed infine il codice del 2016 con le sue modifiche successive in recepimento della nuova direttiva 2014/24 UE.

Una legislazione così mutevole e variegata tra leggi e decreti attuativi crea degli squilibri e intoppi su un mercato che è in forte crisi e dunque si pone l'urgenza per la necessità di poter procedere in tempi brevi agli acquisti necessari per fronteggiare la crisi sanitaria. Pertanto, rispetto ai tempi legati alle ordinarie procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, assumono particolare rilievo esigenze di economicità, celerità e semplificazione nelle modalità di scelta del contraente, in deroga alla disciplina ordinaria.

In tale contesto, a seguito degli orientamenti della Commissione europea sulle procedure d'urgenza attivabili in materia di appalti pubblici (Comunicazione n. 2020/C 108 I/01) e delle norme nazionali emergenziali, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la Protezione civile e il legislatore sono intervenuti per fornire chiarimenti e indicazioni in tema di affidamenti pubblici.

Capitolo 1

La Comunicazione (2020/C 108 I/01) della Commissione europea

A seguito della crisi epidemiologica da Covid-19 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione n. 2020/C 108 I/01 del 1° aprile 2020 *“Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi del Covid-19”*.

Con tale comunicazione la Commissione ha individuato gli strumenti che, in base alla vigente normativa europea in materia di appalti pubblici - delineata dalle Direttive del 2014 - consentono alle *amministrazioni* aggiudicatrici di accelerare e semplificare le procedure di gara per l’acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la situazione di emergenza sanitaria.

La Commissione ha altresì ritenuto che *“il quadro europeo in materia di appalti pubblici offre agli acquirenti pubblici tutta la flessibilità necessaria per acquistare il più rapidamente possibile beni e servizi direttamente collegati alla crisi del Covid-19”*. Tuttavia le indicazioni fornite dalla Commissione Europea (che trovano riscontro in diverse previsioni già presenti nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (“Codice dei contratti

pubblici”)¹ sono state espressamente richiamate dall’ANAC nella propria Delibera n. 312 del 9 aprile 2020² (v. *infra par. 3.1*) nonché nel recente documento con il quale l’Autorità ha effettuato una ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dall’attuale quadro normativo di riferimento (v. *infra par. 2*).

In via di sintesi, per la Commissione, le opzioni alle quali possono ricorrere le amministrazioni aggiudicatrici per garantire nell’immediato la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti protettivi, dispositivi medici – e, in particolare ventilatori polmonari - e altre forniture mediche) ma anche di infrastrutture ospedaliere e informatiche, sono costituite dal:

- **Ricorso alla riduzione dei termini delle procedure ordinarie di aggiudicazione in caso di urgenza:** l’urgenza connessa all’emergenza sanitaria consente di ridurre i termini per accelerare le procedure aperte o ristrette: per le procedure aperte il termine di 35 giorni

¹ Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ha recepito i contenuti della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, prevedendo la medesima riduzione dei termini procedurali in caso di procedure aperte o ristrette connotate da urgenza (v. artt. 60 e 61) nonché gli stessi presupposti che legittimano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 63, comma 2, lett. c).

² Con la delibera n. 312 del 9 aprile 2020 l’ANAC ha reso le prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sulla successiva fase dell’esecuzione. Con la medesima delibera l’Autorità ha fornito anche indicazioni applicative per quelle previsioni della Comunicazione della Commissione n. 2020/C108 I/01 che – in un’ottica di ampliamento del quadro delle direttive europee del 2014 - suggeriscono il coinvolgimento degli operatori economici mediante strumenti digitali innovativi o l’organizzazione eventi telematici.

per la presentazione delle offerte può essere ridotto a 15 giorni e per le procedure ristrette, il termine di 30 giorni per la presentazione di una domanda di partecipazione può essere ridotto a 15 giorni, e quello di ulteriori 30 giorni per la presentazione di un'offerta a 10 giorni³ (v. Comunicazione n. 2020/C 108 I/01 par. 2.2. Casi di urgenza - Termini ridotti);

- **Ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando**, ammessa nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici⁴ (v. Comunicazione n. 2020/C 108 I/01 par. 2.3. Casi di estrema urgenza - Procedura negoziata senza previa pubblicazione);
- **Ricorso all'affidamento diretto** ad un operatore economico preselezionato, se quest'ultimo risulta essere l'unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema urgenza⁵

³ V. Articoli 27, paragrafo 3, e 28, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. Cfr. articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

⁴ V. articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE. Cfr. articolo 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.

⁵ V. articolo 32 della direttiva 2014/24/UE. Cfr. articolo 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.

(v. Comunicazione n. 2020/C 108 I/01 par. 2.3. Casi di estrema urgenza - Procedura negoziata senza previa pubblicazione).

In relazione alle **procedure negoziate senza previa pubblicazione** (casi di estrema urgenza), la Commissione con la Comunicazione n. 2020/C 108 I /01 ha precisato:

- ✓ *Poiché le amministrazioni aggiudicatrici derogano in questo caso al principio fondamentale della trasparenza sancito dal trattato, la Corte di giustizia esige che il ricorso a questa procedura rimanga eccezionale. Tutte le condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente e interpretate in senso restrittivo (cfr. ad esempio le cause C- 275/08, Commissione/Germania, e C-352/12, Consiglio Nazionale degli Ingegneri). Una «procedura negoziata senza previa pubblicazione» consente alle amministrazioni aggiudicatrici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti; l'aggiudicazione diretta ad un operatore economico preselezionato rimane l'extrema ratio ed è applicabile se solo un'impresa è in grado di fornire i risultati richiesti nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema urgenza (quasi a creare una sorta di monopolio).*

Ogni amministrazione aggiudicatrice dovrà valutare se siano soddisfatte le condizioni per il ricorso a tale «procedura negoziata senza previa pubblicazione» e dovrà motivare la scelta di detta procedura in una relazione unica. Nella valutazione individuale di ogni singolo caso devono essere soddisfatti i criteri cumulativi illustrati qui di seguito.

-
- ✓ *Il numero di pazienti Covid-19 che hanno bisogno di cure mediche cresce quotidianamente e un ulteriore aumento è atteso nella maggior parte degli Stati membri fino a quando non sarà stato raggiunto il picco.*

Tali eventi e, in particolare, i relativi sviluppi specifici devono essere considerati imprevedibili per qualunque amministrazione aggiudicatrice. Le esigenze specifiche degli ospedali e di altre istituzioni sanitarie in relazione alla fornitura di cure, dispositivi di protezione individuale, ventilatori polmonari, posti letto supplementari e infrastrutture ospedaliere e di terapia intensiva aggiuntive, comprese tutte le attrezzature tecniche, non potevano certamente essere previste e pianificate in anticipo e dunque costituiscono un evento imprevedibile per le amministrazioni aggiudicatrici.

- ✓ *È fuor di dubbio che le esigenze immediate degli ospedali e delle istituzioni sanitarie (forniture, servizi e lavori pubblici) devono essere soddisfatte con la massima celerità. Occorrerà una valutazione caso per caso al fine di stabilire se ciò renda impossibile rispettare persino i brevissimi termini previsti dalla procedura accelerata aperta o ristretta (rispettivamente 15 e 10 giorni per la presentazione delle offerte), ma è probabile che tale eventualità si verifichi nella maggior parte dei casi, almeno in relazione all'incremento significativo delle esigenze a breve termine man mano che sale la curva dell'infezione. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il richiamo all'urgenza eccezionale implica che la necessità dell'appalto deve essere soddisfatta nel più breve tempo possibile.*

La deroga non può essere invocata per l'aggiudicazione di appalti che richiedono più tempo di quanto sarebbe stato necessario per dare corso a una procedura trasparente, aperta o ristretta, compresa una procedura accelerata (aperta o ristretta).

- ✓ *Per rispondere alle esigenze immediate degli ospedali e delle istituzioni sanitarie in tempi molto brevi non può essere ragionevolmente messo in dubbio il nesso di causalità con la pandemia di Covid-19.*

- ✓ *Le procedure negoziate senza previa pubblicazione possono dare la possibilità di soddisfare le esigenze immediate. Servono a colmare la lacuna fino a quando non sarà possibile trovare soluzioni più stabili, quali contratti quadro di forniture e servizi aggiudicati tramite procedure regolari (comprese quelle accelerate).*

Capitolo 2

Vademecum ANAC indicazioni per la semplificazione in periodo di emergenza e post emergenza

L'ANAC - ad integrazione di quanto specificato con propria Delibera n. 312 del 9 aprile 2020 ha pubblicato un documento (*Vademecum operativo*)⁶ nel quale è contenuto un quadro delle disposizioni presenti nel Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. (di seguito *D.Lgs. n. 50/2016*) che, nel rispetto dei principi generali di cui agli artt. 29 e 30 del medesimo Codice, consentono l’accelerazione della procedura di gara o lo svolgimento della stessa con modalità semplificate. Dunque, è importante precisare, che le misure richiamate nel *Vademecum Anac* (che, come sopra anticipato, è in linea con le indicazioni della CE di cui alla Comunicazione n. 2020/C 108 I/01) sono previste dal D.Lgs. n. 50/2016, ma spesso non note agli operatori di settore.

Si riportano le disposizioni del Codice prese in esame dall’Autorità:

A. Per quanto riguarda la pubblicazione dei bandi e degli avvisi è possibile procedere all’affidamento senza preventiva pubblicazione di bando o avviso, non incorrendo in

⁶ V. **Comunicato del Presidente dell’Autorità del 22 aprile 2020** - Vademecum Anac per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici - Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel Codice dei contratti e nell’attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento.

illegittimità della procedura ove ricorrano tutti i seguenti elementi (*arg. ex art. 121, comma 2, del cpa*⁷):

- 1) La stazione appaltante abbia dichiarato, con provvedimento motivato antecedente all'avvio della procedura di affidamento, di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice la gara sia consentita dal Codice dei contratti pubblici;
- 2) La stazione appaltante abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi degli articoli 73, comma 4 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016, in cui manifesti l'intenzione di concludere il contratto;
- 3) Il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al numero 2).

B. Per i termini di presentazione delle domande di partecipazione (in generale) e procedure semplificate sottosoglia, si ricorda che:

- 1) Per **le procedure aperte**, indipendentemente dall'importo, vi è la possibilità di riduzione a 15 giorni dalla data di invio del

⁷ Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo".

bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini ordinari (35 giorni) non possono essere rispettati (v. art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016). Per ricorrere alla riduzione del termine è necessaria e imprescindibile la presenza di alcuni elementi, ossia l'esistenza di ragioni di urgenza e la presenza di adeguata motivazione (nella determina a contrarre) a riguardo;

- 2) Per le **procedure elettroniche** è ammessa una ulteriore riduzione dei termini a 5 giorni per la presentazione delle offerte (dunque sarà possibile inviare offerte decorsi i 10 giorni dall'invio del bando); anche per tale casistica devono sussistere entrambe le condizioni richiamate sopra (ragioni di urgenza e adeguata motivazione);
- 3) Per le **procedure ristrette** (v. art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016), indipendentemente dall'importo, i termini ordinari di 30 giorni per la presentazione della domanda di partecipazione (decorrenti dalla data di invio del bando o avviso) e per la presentazione dell'offerta (30 giorni decorrenti dalla lettera di invito), vengono ridotti rispettivamente di 15 giorni per le domande di partecipazione (decorrenti dall'invio del bando o dell'avviso), e di 10 giorni (decorrenti dall'invito per la presentazione delle offerte).

Sono ammissibili **ulteriori varianti** per il termine di presentazione dell'offerta a seguito di lettera di invito:

-
- a. In caso di pubblicazione dell'avviso di preinformazione (*ex art. 61, comma 4, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016*) è possibile presentare l'offerta entro 10 giorni dalla lettera di invito;
 - b. Le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali (ossia le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali) possono negoziare con i candidati selezionati una ulteriore riduzione anche inferiore ai 10 giorni; tuttavia in assenza di tale accordo il termine non può comunque essere inferiore a 10 giorni (v. art. 61, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016).

In entrambe le casistiche sopra menzionate devono sussistere le condizioni necessarie per la riduzione, ovvero le **ragioni dell'urgenza** ed una **adeguata motivazione**;

4) Per l'**affidamento dei contratti sottosoglia**:

- a. **In caso di ricorso alle procedure ordinarie** i termini previsti dagli articoli 60 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere ridotti fino alla metà *ex art. 36, comma 9*, (dunque è prevista la riduzione del termine da 30 gg dall'invio del bando a 15 gg, e per la domanda di partecipazione da 30 gg dall'invio del bando o avviso a 15 gg, così anche per la presentazione delle offerte da 30 gg a 15 gg decorrenti dall'invito);
- b. Si **può ricorrere** alle specifiche e più agevoli modalità di affidamento di cui **all'art. 36, comma 2, lettere a-d del D.Lgs. 50/2016**, di seguito riportate in via di sintesi:

-
- **Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro** è possibile affidare direttamente anche senza previa consultazione di operatori economici; non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto (art. 32, comma 10, lett. b, del D.Lgs. 50/2016).
 - **Per affidamenti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro** si può procedere secondo quanto indicato nel punto precedente, o tramite amministrazione diretta.
 - **Per affidamenti di servizi/forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie** (indicate all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016) si può procedere con affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; l'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione anche dei soggetti invitati; per la stipula del contratto, non è necessario attendere i 35 giorni di *stand still* (art. 32, comma 10, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016).
 - **Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro** si può procedere con affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto (art. 32, comma 10, lett. b, del D.Lgs.

50/2016); **in alternativa** si può procedere attraverso **amministrazione diretta** fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque l'affidamento diretto previa valutazione di preventivi.

- **Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro** si può procedere attraverso la procedura negoziata *ex art. 63* del D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
- **Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro** si può procedere attraverso la procedura negoziata *ex art. 63* del D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- **Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie comunitarie** di cui all'art. 35, per le procedure ordinarie di cui all'articolo art. 60, i termini possono essere ridotti fino alla metà *ex art. 36*, comma 9, del D.Lgs. 50/2016).

Infine si ricorda il ricorso da parte delle stazioni appaltanti al mercato elettronico che consente acquisti telematici basati su un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica (v. art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016).

C. Eccezioni al termine di *stand still*

La regola del rispetto del termine di *stand still*⁸ per la stipula del contratto, non trova applicazione nelle seguenti ipotesi (v. art. 32, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016):

- Art. 32, comma 10, lett. a): se è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito oppure esse risultano già respinte con decisione definitiva;
- Art. 32, comma 10, lett. b): nel caso di un appalto basato su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione; per importi inferiori alla soglia comunitaria nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico; per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, le forniture e i servizi (sottosoglia ex art. 36, c. 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016).

⁸ Termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, ai sensi del quale il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

D. Esecuzione anticipata del contratto

Le stazioni appaltanti possono dare avvio all'esecuzione del contratto (anche se non ancora stipulato) in via d'urgenza, successivamente all'aggiudicazione, nelle ipotesi oggettivamente imprevedibili di seguito indicate: per ovviare a situazioni di pericolo (per persone animali o cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale) ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, incluso il caso del rischio di perdita di finanziamenti comunitari.

E. Ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 63 D.Lgs. n. 50/2016)

Con riferimento ai presupposti che legittimano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (e che devono essere indicati in motivazione) l'Autorità ricorda che devono sussistere *“ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, ivi incluse le emergenze di protezione civile oppure casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ai sensi della normativa ambientale”* (v. art. 63, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016). In tali ipotesi è possibile ricorrere alla procedura semplificata in esame a condizione **che i termini per altri tipi di procedure** (aperte, ristrette o competitive con negoziazione) **non possano essere rispettati** per circostanze non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

Qualora sia possibile le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e concorrenza, selezionando almeno cinque operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei) e scelgono l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95 del Codice dei Contratti, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.

Con riferimento alla verifica dei requisiti, ai sensi degli artt. 63 e 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle esigenze di protezione civile, la verifica è semplificata (possibilità di autodichiarazione sul possesso dei requisiti, ai fini della stipulazione del contratto e dell'avvio dell'esecuzione; controlli della stazione appaltante entro 60 giorni dall'affidamento (con le conseguenze di cui all'art. 163, comma 7, *cit.* in caso di esito negativo delle verifiche).

F. Procedure di somma urgenza e di protezione civile (art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016)

Nel caso di procedure di somma urgenza, il RUP o il tecnico dell'amministrazione competente - in presenza delle condizioni previste dalla legge - possono disporre l'immediato avvio dell'esecuzione tramite affidamento diretto (a differenza della procedura negoziata senza bando, sopra esaminata (*ex art. 63*) sopra richiamata che implica, invece, lo svolgimento di una procedura di affidamento sebbene in forma semplificata).

Per i lavori di somma urgenza la procedura è ammessa per lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità con affidamento in forma diretta ad uno o più operatori economici (v. art. 163, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016)⁹. In apposito verbale, devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo (v. art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016). Il RUP o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori. Se un lavoro o opera, ordinato in via di urgenza, non riporta l'approvazione da parte del competente organo dell'amministrazione, si procede - previa messa in sicurezza del cantiere - alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata (v. art. 163, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016).

Le forniture e servizi in somma urgenza sono ammessi in presenza di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti

⁹ L'art. 163, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che "In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea".

dall'attività dell'uomo, ovvero in presenza della ragionevole previsione, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili entro i limiti dello stretto necessario imposto da tali misure ¹⁰. Nel *Vademecum* si richiamano altresì le disposizioni relative alla determinazione del prezzo per servizi e forniture (importo pari o superiore a 40.000 euro) per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, con conseguente possibilità di determinazione di un prezzo provvisorio e relativo parere di congruità dell'ANAC (v. art. 163, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016). Sotto il profilo della procedura si segnalano, infine, gli obblighi di comunicazione e pubblicità: gli atti relativi agli affidamenti devono essere pubblicati sul profilo del committente (con indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie) e trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza (v. art. 163, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016). (Per la verifica dei requisiti *ex art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, v. supra lett. E*).

G. Subappalto

Nelle ipotesi in cui si proceda all'affidamento con procedura negoziata senza bando per motivi di urgenza (art. 63, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016) nonché ad esecuzione diretta in somma urgenza (art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016), le

¹⁰ “La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza”, v. art. 163, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

disposizioni (sopra richiamate) di cui all'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che consentono alla stazione appaltante di effettuare il controllo sul possesso dei requisiti dell'affidatario successivamente all'affidamento (entro 60 giorni), procedendo direttamente solo sulla base di autocertificazione, si estendono anche ai subappaltatori. In caso di esito negativo delle verifiche, il subappalto non si intenderà più autorizzato, con le conseguenze indicate dal medesimo articolo 163, comma 7.

H. Offerte anomale

Con riferimento alle offerte anomale il Codice dei contratti pubblici prevede le seguenti opzioni: (i) nei casi di numero di offerte inferiore a 5 non si procede al calcolo della soglia di anomalia (è rimessa comunque alla stazione appaltante la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (v. art. 97, comma 3 bis e 6 del D.Lgs. n. 50/2016); (ii) in presenza di offerte in numero pari o superiore a 10, per affidamenti di lavori, servizi e forniture sottosoglia, non transfrontalieri, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, si può procedere alla esclusione automatica delle offerte anomale, a condizione che sia previsto nel bando di gara (v. art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016).

I. Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia

In materia di modifiche contrattuali l'ANAC ricorda che, in base all'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 le circostanze impreviste e imprevedibili (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti

alla tutela di interessi rilevanti) possono giustificare modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento, purché la modifica non alteri la natura generale del contratto. Nel ricordare altresì che dette modifiche rientrano nella fattispecie delle varianti, richiama in particolare l'attenzione sulle previsioni del Codice che prevedono: l'osservanza di forme di pubblicità successiva obbligatoria (art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016); limiti di valore per le per le modifiche (art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016); obblighi di comunicazione all'ANAC (art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016).

L. Risoluzione del contratto

Se sussistono ragioni di urgenza è possibile anche accelerare il procedimento per la risoluzione del contratto in caso di inadempimento dell'esecutore. In particolare, in base all'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, in presenza di ragioni di urgenza il termine in cui l'esecutore può controdedurre alle contestazioni per negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali può essere anche inferiore a 10 giorni.

M. Incarichi di progettazione e connessi

Nel *Vademecum* l'Autorità segnala la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando *ex art. 63* del D.Lgs. n. 50/2016 anche per incarichi di progettazione e connessi quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice (né dalla stessa dipendenti) i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con

negoziazione non possono essere rispettati, salvo comunque l'obbligo di adeguata motivazione (sul punto v. anche *supra* lett. E).

N. Appalti nei settori speciali

Le disposizioni sopra richiamate sulla riduzione dei termini di presentazione delle domande e delle offerte di cui agli artt. 60 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 si applicano anche agli appalti nei settori speciali (v. l'art. 122 del D.Lgs. n. 50/2016 che rinvia agli artt. 60 e 61 cit.). Inoltre gli enti aggiudicatori possono ricorrere alla procedura negoziata senza bando (*ex art. 63*) nei casi e nelle circostanze espressamente previsti all'articolo 125 del D.Lgs. n. 50/2016.

O. RUP

In considerazione delle difficoltà riscontrate soprattutto da “medio-piccole stazioni appaltanti” nel *Vademecum* è richiamato l'art. 31, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016, in base al quale il ruolo di supporto al RUP può essere svolto da professionisti esterni se non vi è adeguata professionalità all'interno della stazione appaltante¹¹.

¹¹ V. art. 31, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016: “Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando, comunque, il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. [...]”.

P. Inversione Procedimentale

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019¹² è prevista anche per gli affidamenti nei settori ordinari – come già in quelli per i settori speciali ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 – la possibilità di esaminare le offerte prima della verifica di idoneità degli offerenti.

Riferimenti ANAC

Comunicato del Presidente dell'Autorità del 22 aprile 2020

Vademecum Anac per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici - Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel Codice dei contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento.

¹² Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. "Sblocca cantieri"), recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. In base all'art. 1, comma 3, della legge in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, è estesa ai settori ordinari la facoltà, prevista per i settori speciali dall'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 di invertire la scansione procedimentale di gara e, dunque, di esaminare le offerte prima della verifica dei requisiti di ammissione.

Capitolo 3

Le disposizioni introdotte dalla decretazione d'urgenza e le ordinanze di protezione civile

3.1 Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto “Cura Italia”) Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18¹⁵ recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (cd. decreto “Cura Italia”), ha introdotto nel nostro ordinamento alcune disposizioni specifiche che riguardano l'accelerazione e la semplificazione degli acquisti in urgenza in relazione a determinate categorie di beni e servizi, in deroga alle norme di cui al D.Lgs n. 50/2016. In particolare:

- L'art. 72 comma 2 lett. a) prevede che per le iniziative volte alla promozione, a livello internazionale, del Paese e del Made in Italy si possa far ricorso, fino al 31 dicembre 2020, anche alla procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
- In base all'art. 75, al fine di favorire la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese, le

¹⁵ Convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”.

amministrazioni aggiudicatrici sono autorizzate sino al 31 dicembre 2020 all'acquisto di beni e servizi informatici, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza bando ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una "start-up innovativa" o un "piccola e media impresa innovativa" iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di ANAC. È comunque richiesta la previa verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di antimafia. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni possono stipulare immediatamente il contratto e avviare l'esecuzione dello stesso, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 (cd. *stand still*);

- **L'art. 86** dispone che per realizzare le misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del Covid-19, è autorizzata fino al 31 dicembre 2020, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del D.Lgs. n. 50/2016, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori;

-
- Ai sensi dell'**art. 99, comma 3**, l'acquisto, da parte degli enti del Servizio Sanitario nazionale di forniture e servizi da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza sanitaria, qualora finanziato in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c. può essere effettuato (sino al 31 luglio 2020) mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità;
 - L'**art. 120, comma 3**, consente alle istituzioni scolastiche di acquistare le piattaforme e i dispositivi digitali, mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e qualora non sia possibile anche in deroga alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre l'**art. 91** con riferimento alla fase dell'esecuzione degli appalti ha introdotto disposizioni per escludere l'applicazione di penali a carico degli esecutori in caso di ritardi dovuti all'emergenza sanitaria e previsto la possibilità di erogare l'anticipazione sul corrispettivo nei casi di consegna in via d'urgenza (con modifica dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016).

Ulteriori disposizioni specifiche recanti deroghe temporanee al D.Lgs. n. 50/2016, dettate sempre dalla situazione emergenziale in atto, sono state introdotte dalla **legge n. 27/2020 di conversione del decreto-legge n. 18/2020**:

-
- **L'art. 5-bis, comma 1¹⁴** dispone che il Dipartimento della protezione civile, i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo n. 630/2020 e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (di cui all'art. 122 del D.L. n. 18/2020) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza e fino al 31 luglio 2020 ad acquisire dispositivi di protezione individuali (come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373/2020) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura *“in deroga al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
 - **L'art. 5-quinquies** prevede norme particolari e di deroga (nonché un finanziamento specifico) per l'acquisto di cinquemila impianti di ventilazione assistita e di materiale indispensabile per il loro funzionamento per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus Covid-19. Il Dipartimento della protezione civile - tramite CONSIP SpA - è autorizzato all'acquisto con le procedure in deroga al Codice dei contratti (e anche in deroga ai limiti di cui all'art. 163, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016);

¹⁴ La disposizione riproduce in sostanza il contenuto dell'art. 34, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, abrogato dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 27/2020, a norma del quale resta ferma la validità degli atti e provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

-
- In base all'art. **86-bis**, in considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del SIPROIMI in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 18 novembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (v. **comma 1**)¹⁵. Inoltre, solo al fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del Covid-19, le Prefetture-uffici territoriali del Governo sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11 e 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,

¹⁵ L'art. 86 bis, comma 1, prevede altresì che resta salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.

tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (v. **comma 2**);

- L'**art. 87-bis**¹⁶, al fine di favorire la diffusione del lavoro agile nella pubblica amministrazione (v. anche art. 75, cit.), prevede un incremento delle forniture di personal computer portatili e tablet introducendo disposizioni che modificano, semplificandola, la normativa che regola gli acquisti attraverso Consip SpA.

Altra norma di rilievo per la materia degli appalti pubblici, prevista dal decreto Cura Italia è l'**art. 103** ("*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*") che, al comma 1, ha introdotto una disciplina sulla sospensione dei termini dei procedimenti pendenti presso le pubbliche amministrazioni. La norma dispone che, per i procedimenti amministrativi (su istanza di parte o d'ufficio) pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio e quella del 15 aprile 2020. Il termine del 15 aprile 2020 è stato successivamente prorogato al 15 maggio 2020 dall'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23¹⁷.

¹⁶ La disposizione riproduce il contenuto dell'art. 18, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, cit. (v. nota 14)

¹⁷ Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (cd. decreto "Liquidità").

La norma non contiene un espresso riferimento alle procedure di affidamento di contratti pubblici ma, incidendo in via generale sui procedimenti amministrativi, si applica anche alle procedure di gara.

3.2 Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto “Rilancio”) Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 128 del 19.05.2020 - Suppl. Ordinario n. 21, è stato pubblicato il **decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”** (cd. decreto “Rilancio”). Di seguito si riportano alcune delle disposizioni che assumono rilievo in materia di appalti e contratti pubblici: L’art. 65 (“**Esonero temporaneo contributi Anac**”) del D.L. n. 34/2020¹⁸ – nel recepire la proposta avanzata dall’Autorità nazionale anticorruzione con Delibera n. 289 del 1 aprile 2020 – ha previsto l’esonero temporaneo (fino al 31 dicembre 2020) del pagamento dei contributi dovuti all’ANAC da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del decreto legge (19 maggio 2020).

¹⁸ Art. 65 “Esonero temporaneo contributi Anac”

1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. L’Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.

MODIFICHE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'art. 81 (*“Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”*) del decreto “Rilancio” ha modificato l'art. 103, comma 2, primo periodo del D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 (v. *supra par. 3.1*) intervenendo sul regime di proroga dei DURC (in particolare, dispone che il documento unico di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conserva **validità sino al 15 giugno 2020**) e ha previsto la sospensione, sino al 31 luglio 2020, dei termini di accertamento e notifica delle sanzioni di cui agli artt. 7 e 11 del D.Lgs. n. 322/1989¹⁹.

L'art. 207 (*“Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”*) del D.L. n. 34/200, con riferimento alla fase dell'esecuzione degli appalti, introduce nuove disposizioni in materia di anticipazione sul corrispettivo, incrementando l'anticipazione dei prezzi fino al 30 per cento dell'importo dell'appalto e anche in favore degli appaltatori che abbiano dato inizio alla prestazione senza

¹⁹ Si tratta delle sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi di fornire tutti i dati richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale (obblighi previsti per tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici nonché per i soggetti privati per le rilevazioni rientranti nel medesimo programma).

aver già usufruito di anticipazione (nel rispetto delle condizioni espressamente previste dalla norma).

In particolare, il comma 1, prevede che per, *“le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini e, in ogni caso, per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo”* avviate a decorrere dalla medesima data, fino al 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Ai sensi del comma 2, le stazioni appaltanti possono riconoscere una anticipazione fino al 30 per cento (e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante) anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione contrattualmente prevista ovvero abbia già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.

3.3 Le ordinanze di protezione civile e le deroghe previste

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), sono state emanate alcune ordinanze della Protezione Civile che hanno previsto alcune deroghe alle norme del D.Lgs. n. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020

“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Con Ordinanza del Capo della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 sono state emanate le disposizioni della Protezione Civile per regolare gli interventi urgenti e necessari all'organizzazione e realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'emergenza sanitaria da Covid-19 (oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità). Per la realizzazione delle attività previste dall'ordinanza sono previste (nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario) deroghe a diverse normative incluso il D.Lgs. n. 50/2016, ma **solo per gli interventi eseguiti** dalla Protezione Civile e dai Soggetti Attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive adottate sempre dalla Protezione Civile.

Con riferimento alla materia dei contratti pubblici, l'ordinanza prevede la possibilità di ricorrere alle procedure di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 (per le quali i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 possono essere derogati, come anche il termine per la trasmissione all'ANAC della documentazione per i controlli) e diverse deroghe al Codice dei contratti pubblici (ad es.: art. 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione; art. 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma; art. 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque (si rinvia all'Ocdpc n. 630/2020 per le disposizioni di dettaglio).

Ocdpc n. 655 del 25 marzo 2020

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Con Ordinanza del Capo della protezione civile n. 655 del 25 marzo 2020 sono state previste ulteriori deroghe al Codice dei Contratti pubblici in favore degli Enti locali al fine di dare piena ed immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19 e, in genere, per assicurare la gestione di ogni situazione connessa alla crisi sanitaria.

Per tali finalità gli Enti locali possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del Codice dei contratti pubblici (v. art. 4).

Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie”. L'art. 2 dell'Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020 - in materia di riparto delle risorse per la solidarietà alimentare - prevede al comma 4 una deroga generale al Codice dei contratti pubblici in favore dei Comuni per l'acquisizione di (a) buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari (presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale e (b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. Il successivo comma 5 prevede la possibilità per i Comuni di avvalersi degli Enti del Terzo settore per l'acquisto e la distribuzione dei suddetti beni²⁰.

Ocdpc n. 659 del 1° aprile 2020

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie”.

²⁰ Per l'Ocdpc n. 658/2020 v. anche ANAC Delibera n. 313 del 09/04/2020 - Ordinanza della Protezione Civile n. 658 sull'emergenza sanitaria Covid-19. Applicabilità delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari all'acquisizione di buoni spesa e all'acquisto diretto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità; Comunicato del Presidente dell'Autorità del 09/04/2020 - Esente da CIG l'erogazione dei buoni pasto di cui l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020

L'Ordinanza di protezione civile n. 659/2020, al fine di assicurare la piena operatività del Dipartimento della protezione civile e delle strutture delle Regioni impegnate nella gestione dell'emergenza sanitaria, ha previsto che i contratti di acquisizione di beni e servizi stipulati dallo stesso Dipartimento e dalle Regioni, in scadenza entro la data di cessazione dello stato di emergenza, possono essere prorogati, *“in deroga all'art. 106 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, di sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*.

Capitolo 4

Decreto semplificazioni del 16 luglio 2020, n. 76

Il decreto semplificazioni del 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito in Legge n. 120 del 2020, riguarda tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed anche i servizi tecnici (c.d. servizi di ingegneria ed architettura), la cui determina di indizione o a contrarre sia stata emanata entro il 31 luglio 2021. Vengono prorogate al 31.12.2021 le sospensioni previste dall’art. 32 del Decreto Sblocca Cantieri, quindi via libera all’appalto integrato, rimane la sospensione al subappalto fino al 31.12.2020, laddove si prevede che la s.a. indichi nel bando di gara la quota subappaltabile che non potrà superare il limite del 40 per cento dell’importo complessivo posto a base d’asta. Una novità rilevante riguarda la possibilità per la s.a. di procedere all’indizione della procedura di gara, nonostante quest’ultima non fosse inserita nei documenti di programmazioni, purchè vengano aggiornati entro 30 gg dall’adozione della legge di conversione.

Vengono ridotti sensibilmente i termini massimi per procedere all’aggiudicazione del contratto ex art. 32 comma 8 del Dl.vo n. 50/2016: nello specifico 2 mesi dalla data di adozione del primo atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti e 60 giorni per la firma del contratto; e 4 mesi per le procedure negoziate e 60 giorni per la firma del contratto.

Il mancato rispetto dei termini sopra previsti per la conclusione del procedimento, costituisce elemento rilevante ai fini della responsabilità per danno erariale nei confronti del Rup (anche per mancato rispetto dei termini di aggiudicazione, stipula e consegna lavori). Altresì arreca una novità rilevante in materia di affidamenti diretti di lavori fino a 150 mila euro e per servizi e forniture fino ai limiti sanciti dalle soglie comunitarie ex art. 35 del Dlg.vo n. 50/16 ; inoltre per gli appalti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria ex art. 35 del Dlg.vo n. 50/16 si applica il criterio di aggiudicazione il prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale, ed anche il criterio dell'OEPV. Il decreto autorizza ad operare in deroga alle procedure aperte e il conseguente utilizzo delle procedure negoziate per l'edilizia scolastica e sanitaria.

Per quanto concerne la risoluzione del contratto si prevede che l'amministrazione possa recedere dal contratto ed esercitare l'interpello progressivamente come da graduatoria, ai fini della stipula di un nuovo contratto; in tal senso la novità risiede nella circostanza che l'amministrazione può negoziare nuove condizioni contrattuali rispetto a quelle adottate con il precedente affidatario, (al fine di sbloccare e velocizzare molti cantieri). Viene reintrodotta la figura del Collegio consuntivo tecnico, e l'amministrazione negli appalti sopra soglia comunitaria ha l'obbligo di nominare il Collegio, diversamente per gli appalti sotto soglia ne ha soltanto facoltà.

Il collegio consuntivo tecnico è una struttura creata a supporto del Direttore lavori e del Rup nella fase dell'esecuzione del contratto; difatti le decisioni assunte dal Collegio assumono la veste di lodo contrattuale ex art. 838 ter del C.p.c. e qualora fossero assunte dal Rup o dal DI, questi ultimi soggetti sono esenti da responsabilità per danno erariale.

Chiaramente un organo del genere è concepito per evitare i contenziosi numerosi in fase di esecuzione e per sbloccare le amministrazioni in fasi delicate, in quanto le decisioni del Collegio consuntivo tecnico risultano insindacabili dal giudice contabile.

REGIME PER LAVORI FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI TECNICI

Per **GLI APPALTI DI LAVORI** resta confermata la soglia dei 150.000,00 € per l'affidamento diretto nonché le infrasoglie per la procedura negoziata;

Da **150.000,00 € a 350.000,00 €**: procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del **D.Lgs. n. 50/2016**, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con 5 inviti;

Da **350.000,00 € a 1.000.000,00 €**: procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del **D.Lgs. n. 50/2016**, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con 10 inviti;

Da 1.000.000,00 € fino alla soglia (ad oggi, 5.350.000,00 €): procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con 15 inviti.

Per SERVIZI E FORNITURE

Affidamenti diretti fino alle soglie dell'art. 35 del Dlgs.vo. n. 50-2016

Da 75.000,00 € a 214.000,00 € (o soglie speciali di cui all'art. 35): procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con 5 inviti.

SERVIZI TECNICI

Fino a 75 mila euro si procede con affidamento diretto

Da 75.000,00 € a 214.000,00 € (o soglie speciali di cui all'art. 35): procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con 5 inviti **ad offerta economicamente più vantaggiosa.**

NOVITÀ AFFIDAMENTI SOPRA SOGLIA

Vengono modificati i termini per aggiudicare ossia 6 mesi dalla determina di indizione inoltre sono confermati i **termini ridotti per la pubblicazione del bando di gara** con quelli applicabili nei casi di urgenza (da non motivare).

Per quanto riguarda gli appalti di servizi tecnici(ingegneria ed architettura) si procede con procedura ordinaria con termini ridotti o con procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 nei settori dell'**edilizia scolastica, universitaria, sanitaria** (tra le altre), le stazioni appaltanti "**possono**" per ragioni di "estrema urgenza" derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid-19 o dal periodo di sospensione delle attività, operare "***in deroga ad ogni disposizione di legge salvo quella penale***", quella relativa alle leggi antimafia, alle direttive europee e agli articoli 30, 34 e 42 del **D.Lgs. n. 50/2016** oltre che in materia di subappalto.

4.1 LE VERIFICHE ANTIMAFIA DISPOSTE DALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGGE N.76/20

L'articolo 3 comma 7 del d.l. n. 76-20, ha introdotto l'art. 83 bis all'interno del Dlgs.vo n. 159-2011, che dispone l'acquisizione dei Protocolli di legalità, ovvero degli accordi veri e propri tra la p.a. e l'o.e., in cui la p.a. agisce *iure privatorum*.

L'art. 83 bis sopra novellato statuisce che "*le s.a. prevedono negli avvisi o bandi di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto*".(il medesimo principio era stato già disposto dalla legge anticorruzione n. 190-2012 che prevedeva tale regime come facoltativo).

La nuova disposizione comporta la possibilità per le imprese, nel rispetto di alcune condizioni, di accedere alle informazioni antimafia per assicurare il rispetto della legalità lungo la filiera produttiva anche nel contesto degli appalti privati. La semplificazione disposta in materia di verifiche antimafia ai fini dell'accesso veloce ad alcuni contributi pubblici. In particolare è stato stabilito che le somme possono essere erogate immediatamente anche in assenza della relativa documentazione antimafia, ma i benefici sono corrisposti sotto condizione risolutiva: qualora dovesse sopraggiungere una documentazione antimafia interdittiva, le somme saranno restituite. Rimangono in vigore le semplificazioni in materia antimafia già previste dal Decreto Rilancio e dal decreto Liquidità; una novità introdotta dal d.l. semplificazioni riguarda la possibilità in tema di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di poter procedere attraverso una informativa liberatoria provvisoria. La liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia, che devono completarsi entro sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive previste dal Codice antimafia, i soggetti interessati sono tenuti a recedere dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione.(ex art. 3 comma 2 del d.l. n.76-20 prevede fino al 31 luglio 2021 il rilascio di tale informativa attraverso la consultazione della banca dati Nazionale Unica e delle ulteriori banche dati).

Sul punto l'Anac ha espresso le proprie perplessità con riferimento alla semplificazione in materia antimafia, segnalando che la liberatoria provvisoria non è acquisibile attraverso Avcpass e non esistono strumenti di interoperabilità tra le banche dati che consentano l'acquisizione da parte della s.a. della documentazione.

4.2 IL DOLO CONTABILE DOPO L'ART. 21 DEL D.L. SEMPLIFICAZIONI

Nello specifico, sub art. 21, comma 1, D.L. n. 76/2020, viene integrato il disposto dell'art. 1, comma 1, della L. n. 20/1994 che contiene la disciplina sostanziale della responsabilità del **pubblico dipendente** che cagioni un danno all'Erario; ciò posto, se già per effetto della riforma del 1996 (L. n. 639), la responsabilità amministrativa citata era stata limitata ai soli comportamenti posti in essere con "dolo o colpa grave" – in deroga al principio generale della responsabilità per "**dolo o colpa**", ancorché lieve – , attualmente con il nuovo Decreto Semplificazioni all'articolato in questione è stato aggiunto un periodo ulteriore , in forza del quale viene prescritto che "la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso". La norma chiarisce, infatti, che il dolo va riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto compiuto". A questo proposito, si deve evidenziare come fosse sin qui controverso il criterio di individuazione dell'elemento soggettivo del dolo nelle fattispecie di danno erariale.

Con comma 2 dello stesso art. 21 in commento, si “argina” anche la “colpa grave”, stabilendosi che fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità viene limitata al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che, come si legge testualmente nella relazione illustrativa, “i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo”: con il risultato, invero alquanto paradossale, di mandare esente da mende i funzionari e gli amministratori pubblici che agiscono con grave superficialità ed in maniera platealmente maldestra, sanzionando nel contempo quanti siano rimasti semplicemente inoperosi.

Infine la previsione di cui al successivo art. 22, D.L. n. 76/2020, cit., in base al quale la Corte dei Conti viene chiamata a svolgere i controlli concomitanti di cui all’art. 11, comma 2, L. n. 15/2009, anche sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale.

L’art. 21 del d.l. n. 76-20 perimetra la responsabilità per dolo e prevede fino al 31 dicembre 2021 la responsabilità per danno erariale è prevista solo nei casi di dolo eliminando la colpa grave, ad eccezione delle fattispecie omissive. In tema di dolo l’art. 21 precisa che la prova del dolo è data dalla volontà dell’evento dannoso, il P.m. contabile dunque dovrà dimostrare la volontà (la volontà deve essere rivolta alla produzione del danno), ed il danno conseguenza.

Il comma 2 dell'art. 21 stabilisce che dalla data di entrata del presente decreto e fino a dicembre 2021 la responsabilità per danno erariale è limitata ai casi di solo danno conseguenza – voluto, tuttavia la limitazione di responsabilità non si applica per i casi di omissione o inerzia del soggetto agente. In esito alla novella in esame, viene codificato l'indirizzo minoritario per cui il **dolo c.d. "erariale"** da oggi deve intendersi sostanziato dalla volontà dell'evento dannoso, che si accompagna alla volontarietà della condotta antidoverosa. Ne deriva che, per constatare la sussistenza del "dolo erariale" d'ora in avanti non basterà più dare prova della consapevole violazione degli obblighi di servizio, ma servirà dimostrare la volontà di produrre l'evento dannoso. L'"azione" nella gestione amministrativa, consiste nell'adottare decisioni, cioè provvedimenti dai quali discendono spesa pubblica e rapporti contrattuali. Se quell'azione viene adottata, ma in modo negligente, poco meditato, irrispettoso delle regole tecniche, il danno che produce è collegato ad un'azione amministrativa mediocre, contraria alle esigenze di **legalità, correttezza amministrativa e, di efficienza ed efficacia**. Così facendo, il legislatore mira a semplificare meccanismi burocratici molto lunghi e complessi e a punire con maggior severità l'inerzia.

LE INTERDITTIVE ANTIMAFIA

Le evoluzioni normative e giurisprudenziali

L' interdittiva antimafia fu disciplinata in prima battuta nel 1994, poi seguì un regolamento attuativo del 1998, fino al Codice antimafia con le relative modifiche.

Trattasi di misura di competenza del prefetto che incide sulla capacità giuridica dell'impresa; essa costituisce ai sensi dell'art.89 bis del Dlgs. vo n. 159 del 2011 una misura di carattere preventivo e non sanzionatorio. Le misure antimafia sono altresì l'Informativa Antimafia e Comunicazione Antimafia; la prima costituisce uno strumento disciplinato ex artt. 90 e seguenti del Codice Antimafia, finalizzato al contrasto di fenomeni di infiltrazione mafiosa nell'ambito dei rapporti economici con la pubblica amministrazione. Tale informazione è rilasciata dal Prefetto territorialmente competente, eseguiti gli approfondimenti istruttori previsti dal Codice; presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata "banca dati nazionale unica".

La Comunicazione Antimafia disciplinata dall'art. 97 e ss. del Codice antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011):

- Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011;
- Condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p..

Trattasi di misure cautelative preventive a tutela dell'ordine pubblico, della concorrenza tra le imprese e del buon andamento ed imparzialità della P.A., ex artt. 97 e 117, co. 2, lett. e), Cost.; tuttavia occorre temperare la libertà di iniziativa economica con la tutela dell'ordine pubblico economico. Le misure di prevenzione antimafia sono disciplinate dal D.lgs. n. 6 del 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e denominato "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano Straordinario contro le mafie e Tracciabilità dei flussi finanziari". Si tenta di coniugare le misure di prevenzione con la libertà di iniziativa economica ed i principi euro unitari in relazione ai diritti umani. Oggi più che mai con le risorse economiche del Pnrr, occorre prevenire che le organizzazioni criminali si appropriino di queste risorse e pertanto le giurisdizioni europee ci chiedono interventi idonei per impedire tali infiltrazioni. Il Pnrr prevede misure urgenti e prevede la semplificazione anche per le misure antimafia, infatti è previsto il controllo del Mef e dell'Unione europea e della Corte dei conti; si prevede l'adozione di protocolli di legalità anche per i soggetti privati. Il d.l. semplificazioni prevede fino al 31 dicembre 2026, che è possibile la liberatoria provvisoria per soggetti anche non censiti nella banca dati; a tale scopo la prefettura rilascia la liberatoria provvisoria ed entro 60 giorni dopo le verifiche, se il soggetto è negativo ai controlli potrà partecipare alla procedura concorsuale, viceversa dovrà recedere dalla stessa.

Il Pnrr promuove l'efficienza dei processi in una prospettiva di liberalizzazione ed incremento della concorrenza, e dunque le misure antimafia non costituiscono un freno ma una tutela maggiore. Tuttavia l'art.57 della direttiva 2014/24/ue prevede come casi di esclusione gli o.e. che si servano di organizzazioni criminali o comunque collegate ad esse ed assumono rilevanza escludente solo le sentenze passate in giudicato con sentenza definitiva. Sia i protocolli di legalità che le misure interdittive per la Cdgue sono idonei ad assicurare la trasparenza nell'aggiudicazione dei contratti pubblici, dunque risultano sistemi compatibili con la direttiva.

La giurisprudenza europea ha dichiarato compatibile l'utilizzo del protocollo di legalità con il fine di tutela della concorrenza e della legalità, per la Cedu costituisce un mezzo proporzionato al fine e dunque meno repressivo e invasivo della libertà di iniziativa economica. Già nel d.l. semplificazione n. 76-20 si era parlato di protocolli di legalità- con tale modello c'è stato un controllo accurato di tutti i subcontratti e controllo della manodopera, monitorando in questo modo si sono evitati situazioni spiacevoli ed eliminato quasi totalmente lo sfruttamento della manodopera sia in materia antimafia che rispetto ad altri ambiti. Pertanto per la salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione, al Prefetto, in presenza di cause oggettive ostative o situazioni accertate sulla base di elementi di fatto, è conferito il potere di escludere l'affidabilità di un'impresa; di conseguenza, questa non può essere titolare di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione ovvero di titoli abilitativi, e di conseguenza ricevere finanziamenti pubblici.

L'art. 83 del codice antimafia dispone che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilate o controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell' art. 67. Proprio in ragione dell'ampia discrezionalità riconosciuta al Prefetto, il codice antimafia, innovando rispetto al sistema previgente, ha enucleato idonei e specifici elementi fattuali che costituiscano situazioni sintomatiche che rivelano, con un certo grado di probabilità, connessioni e contiguità dell'impresa con associazioni mafiose; tuttavia la misura può essere emessa anche in assenza di condanna penale o di elementi certi in relazione alla sussistenza di una contiguità dell'impresa con la criminalità organizzata.

Ai sensi dell'art. 84, comma 4, lett. a), i tentativi di infiltrazioni mafiosa possono essere desunti da provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna, anche non definitiva, per taluni dei delitti, considerati «spia» del condizionamento mafioso (per tal via definiti, appunto, reati spia); ossia fattispecie criminose che destano maggiore allarme sociale, intorno alle quali con maggiore regolarità statistica gravita il mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso (ad esempio: corruzione, estorsione, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti, interferenza nelle competizioni elettorali con voto di scambio).

La prognosi di pericolo di infiltrazione mafiosa è improntata ad una logica di massima anticipazione della tutela antimafia; proprio perché in questi procedimenti la certezza cede il passo ad un giudizio di tipo probabilistico e di fatti di per se privi del carattere della certezza, ma che nel loro insieme, sono tali da fondare un giudizio di possibilità che l'attività di impresa agevoli, anche in maniera indiretta, le attività criminali, o ne sia in qualche modo condizionata. L'interdittiva antimafia secondo la giurisprudenza amministrativa incide sullo status e comporta una incapacità giuridica parziale dell'impresa, in quanto dopo l'applicazione della misura amministrativa ipso iure gli atti compiuti sono revocati, vi è la decadenza dalle concessioni con atto vincolato ed il recesso dai contratti pubblici. Per la Cassazione la misura ha carattere autoritativo ed incide su interessi legittimi e va pertanto motivata contestualmente alla sua adozione. Tuttavia nonostante la misura incida in modo pregnante sullo status e sulla capacità giuridica dell'azienda, trattasi di incapacità giuridica parziale, la legge è alquanto vaga riguardo i presupposti per la sua applicazione, e lo stesso Codice Antimafia non dispone di una norma che chiarisce l'applicazione della misura. L'interdittiva implica che a seguito della disposizione della misura o subentra l'amministrazione giudiziaria per la società ex art. 34 del Codice Antimafia, oppure il controllo giudiziario dell'azienda ex art. 34 bis. L'articolo 34 assicura la gestione dell'impresa all'amministrazione vigilata dal Tribunale, mentre l'art. 34 bis per la sua applicazione necessita di due elementi, la occasionalità del condizionamento mafioso e che sia stato azionato un ricorso al Tar per l'impugnazione della interdittiva.

Tuttavia la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n.1743 del 2016, con una sentenza pilota riguardo l'applicazione della misura interdittiva rimanda ai reati spia, elencati dell'art. 84 del Codice Antimafia, che iuris et de iure implicano l'applicazione dell'interdittiva.

Per la Corte Costituzionale vi sono due categorie di reati spia, quelli associazionisti in cui la condanna implica iuris et de iure che vi sia un condizionamento mafioso, e condanne anche per reati non necessariamente di tipo associativo e dunque monosoggettivi, come ad esempio l'art. 640 bis del codice penale, che prima era considerato reato spia. La giurisprudenza della Cedu con la sentenza De Tommaso è un tipico esempio del rispetto del principio di tassatività e determinatezza riguardo i precetti che incidono su diritti o interessi della persona (il fatto riguardava le prescrizioni troppo generiche contenute nella norma penale italiana che statuiva il rispetto del vivere onestamente e rispettare le leggi, oggi il precetto è stato modificato e fa riferimento al rispetto del provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza che fissa puntualmente le regole da rispettare).

Il caso De Tommaso fu definito dalla Cassazione a Sezioni Unite una sentenza Pilota e come tale il giudicato di favore e la rimozione della condanna si estese anche ai Fratelli Minori del Sig. De Tommaso; infine come sostenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 57/2020 il principio di tassatività è espressione di tutela della libertà dell'iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione, poichè erano sorti dubbi di legittimità costituzionale della misura riguardo il rispetto dei precetti costituzionali contenuti negli artt. 41,3,27 e 42 della Costituzione.

Per la Corte Costituzionale altresì trattasi di una tutela preventiva e non di una misura sanzionatoria a salvaguardia dell'economia senza l'incidenza della criminalità; inoltre le interdittive non hanno violato, secondo i giudici della Consulta, il principio di tassatività, poiché vi è un diritto vivente che ha tipizzato i poteri dei prefetti (inoltre oggi non costituiscono più provvedimenti a sorpresa in virtù della recente riforma che ha riguardato la partecipazione al procedimento, che consente all'interessato di esporre ogni osservazione difensiva che andrà poi valutata nella motivazione del provvedimento amministrativo). La pronuncia in parola si è, poi, focalizzata sulla contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nello specifico la violazione dell'art. 2 Protocollo n.4 della CEDU, delle prescrizioni di "vivere onestamente e rispettare le leggi" per la loro obiettiva ed estrema vaghezza, nonché per l'ampia discrezione riservata al giudice nazionale, conducendo, rispetto alla monolitica giurisprudenza nazionale, ad un significativo cambio di rotta. Dopo la Sentenza De Tommaso, la Corte di Appello di NAPOLI ha sollevato questione di legittimità costituzionale e rimesso gli atti al giudice costituzionale, affinché quest'ultimo si pronunci sulla compatibilità degli artt. 1, 3 e 5 L. n. 1423/1956 nonché degli artt. 1, co. 4, lett. c), 6 e 8 d.lgs. 159/2011 per contrasto con l'art. 117, co. 1, Cost. in relazione non soltanto alla violazione dell'art. 2 Protocollo n. 4 della CEDU (libertà di circolazione) ma anche dell'art. 1 del medesimo Protocollo (protezione della proprietà).

Dunque la Corte di merito territoriale, è giunta a diffidare della legittimità costituzionale anche delle norme che governano le misure di prevenzione patrimoniali, sub specie la confisca, edificate su fattispecie di pericolosità generica. La Cedu in linea con la Corte di Giustizia Europea e Corte Costituzionale ha affermato la legittimità dell'adozione della misura che risulta perfettamente compatibile con l'ordinamento europeo ed altresì con l'art. 41 della Carta di Nizza. Riguardo la giurisdizione in materia di interdittiva, poiché la sua applicazione determina il recesso dai contratti pubblici stipulati, il soggetto dovrebbe impugnare sia la interdittiva che il recesso del contratto innanzi al g.a., in deroga alla giurisdizione ordinaria, sia in virtù del principio della concentrazione delle tutele, sia in quanto la misura incide sullo status e sulla capacità giuridica dello stesso. Per le Sezioni Unite trattasi di provvedimenti autoritativi, dunque sottoposti alla giurisdizione amministrativa di legittimità, e la competenza spetta al Tar del capoluogo di Provincia dove ha sede l'impresa. Sul punto si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Cassazione in linea con la sentenza della Corte Edu, nella sentenza c.d. Paterno', in cui hanno affermato in relazione alla compatibilità dell'art.75 comma 2 del d.lgs. 159 del 2011 che: "l'indeterminatezza delle due prescrizioni in esame è tale che impedisce la stessa conoscibilità del precetto in primo luogo da parte del destinatario e poi da parte del giudice". In particolare, per ciò che concerne l'obbligo di rispettare le leggi esso "si propone in termini talmente vaghi da presentare un deficit di determinatezza e di precisione che lo rende privo di contenuto precettivo".

Si tratta di una prescrizione generale, che non indica alcun comportamento specifico da osservare nella misura in cui opera un riferimento indistinto a tutte le leggi dello Stato: la formula legale che deriva dal richiamo contenuto nell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011 alla prescrizione di rispettare le leggi non ha la struttura né la funzione di un'autentica fattispecie incriminatrice, dal momento che, da un lato, non consente di individuare la condotta o le condotte dal cui accertamento, nel caso concreto, derivi una responsabilità penale e, dall'altro, attribuisce uno spazio di incontrollabile discrezionalità al giudice". In tema di complessità dell'interdittiva merita menzione la pronuncia del Consiglio di Stato n.4979 del 2020, in relazione al bilanciamento-contemperamento tra l'ordine pubblico ed il diritto di difesa; il Collegio pone l'attenzione sul principio di difesa quale principio generale europeo; sul punto il Consiglio di Stato ha chiarito che non difetterebbe in tali casi i contraddittori, purché è pur sempre previsto come eventuale dal dettato normativo, ex art. 93 comma 7 del Codice Antimafia, ma occorre bilanciarlo con il rispetto dei principi di celerità, urgenza e riservatezza. In tal caso le deroghe alla partecipazione procedimentale sono giustificate per la tutela di interessi superiori relativi all'ordine pubblico, in quanto si potrebbe inficiare il carattere preventivo del provvedimento interdittivo, dunque è rimessa alla prudente decisione del Prefetto la partecipazione dell'interessato. Tuttavia la proporzione è condizione di una azione amministrativa civilizzata, pertanto lì dove la permeabilità mafiosa appaia incerta, occorre la partecipazione al procedimento perché si potrebbero fornire utili elementi di prova all'autorità prefettizia, soprattutto nelle situazioni dubbie.

L'ultima riforma del d.l. n. 152 del 2021 convertito con la legge 29 dicembre 2021. N. 233 e rubricato "Disposizioni Urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione dalle infiltrazioni mafiose hanno innovato l'impianto normativo previgente", prevede una rilevante novità costituita dall'art. 92 in tema di procedimento di rilascio della misura, nonché l'introduzione dell'art. 94 bis recante il nuovo istituto alternativo della prevenzione collaborativa. Viene rafforzato il contraddittorio procedimentale prima soltanto eventuale, salvo esigenze di celerità del procedimento; l'interdittiva costituisce una extrema ratio poiché la prevenzione collaborativa adottata dal Prefetto impone l'adozione di misure cautelative quali moduli procedurali stabiliti dal Dlg.vo n. 231 del 2001 o l'utilizzo di un conto corrente dedicato, o la nomina di uno o più esperti con funzioni di supporto e con oneri a carico dell'impresa. All'articolo 92 del Codice Antimafia il comma 2 bis è stato modificato e prevede che il Prefetto all'esito delle verifiche procede con una comunicazione, indicando sia gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa e invitando il soggetto coinvolto a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione ai fini del contraddittorio (il contraddittorio dovrà concludersi in 10 giorni). La scelta del Governo è stata quella di mantenere intatto il sistema di controllo antimafia affidato alle prefetture, introducendo quale rimedio un inedito contraddittorio preventivo al fine di circoscrivere il contezioso amministrativo, di prevedere misure attenuate di controllo sulle attività delle imprese sospette e di evitare l'irrogazione di misure interdittive destinate a essere annullate dal Tar e dal Consiglio di Stato.

La soluzione del contraddittorio si colloca in una ottica di collaborazione, e all'esito dello stesso il Prefetto potrà adottare o l'informazione antimafia liberatoria, o l'informazione antimafia interdittiva o osservanza da parte dell'interessato per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 di una o più serie di misure. Infine nell'ottica collaborativa l'impresa può adottare misure self cleaning, ripristinando la piena legalità dell'azienda senza che questa debba subire l'imposizione dell'interdittiva.

La prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del Codice Antimafia presenta evidenti analogie con lo strumento del controllo giudiziario di cui all'art. 34 bis, entrambe evitano l'applicazione della interdittiva in una logica di ragionevolezza e di proporzionalità ed adeguatezza, principi cardine di matrice europea a cui deve conformarsi l'azione della p.a. A tal proposito l'art. 49 del D.L. n. 152 del 2021 segna la nuova dimensione della prevenzione prefettizia e assegna un ruolo decisivo all'agevolazione occasionale già delineata dall'art. 34 bis come anticipato. Oggi la normativa è in evoluzione e difatti impone una comunicazione o avviso di avvio del provvedimento ai sensi del favor participationis e del giusto procedimento ex Legge n. 241 del 1990, di competenza del Prefetto del luogo dove ha sede l'impresa, e l'impresa può chiedere sia disposto il controllo giudiziario solo dopo aver impugnato l'interdittiva. Si tratta di non travolgere le imprese con marginale presenza mafiosa, in territori dove è inevitabile avere soltanto legami parentali ineludibili.

Il modello replica sostanzialmente il disposto dell'art. 34 bis del Codice; in questi casi il Prefetto quando accerta l'elemento occasionale del tentativo di infiltrazione mafiosa, prescrive all'impresa l'osservanza di un periodo di 6 mesi e non superiore a 12, di una o più misure di natura cautelare ed in aggiunta può nominare uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre (il pagamento del compenso di questi esperti è a carico dell'impresa) individuati nell'albo degli amministratori giudiziari, con il compito di supportare l'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa; una circostanza inedita che vede il Prefetto coinvolto nella gestione dell'impresa, che a sua volta è sottoposta ad un controllo attivo.

In ultimo segnalo la Plenaria del Consiglio di Stato del 28.01.2022 circa la legittimazione ad impugnare. Difatti con la pronuncia in evidenza viene sancito il principio di diritto secondo cui gli amministratori ed i soci di una persona giuridica destinatari della interdittiva non sono titolari di legittimazione attiva all'impugnazione del provvedimento; pertanto solo nei casi in cui c'è un interesse legittimo connaturato all'esercizio del potere amministrativo vi è una legittimazione al ricorso; in difetto di tale inerenza tra interesse legittimo ed esercizio del potere, si potrà dispiegare un intervento in giudizio ma non l'impugnazione immediata della misura.

4.3 Legge di conversione n.120 dell'11 settembre 2020 del decreto n. 76 del 2020

La Legge n.120 del 2020 prevede 110 articoli e si suddivide in 5 titoli: semplificazione, contratti pubblici, responsabilità e procedimento amministrativo, diffusione sostegno amministrazione digitale, green economy, ambiente. Esiste sicuramente un filo conduttore tra lo sblocca cantieri e la legge di conversione del dl semplificazioni, perché vengono confermate alcune misure, come per esempio velocizzare l'aggiudicazione, confermare le competenze di supporto alle stazioni appaltanti del Collegio consuntivo tecnico, riduzione dei termini di emissione dei certificati di pagamento e l'esecuzione del contratto. Viene altresì prevista la possibilità di indire una conferenza di servizi semplificata per velocizzare le grandi opere, si conferma infine la possibilità dell'utilizzo dell'appalto integrato fino al 31.12.2020. Si continuano a conferire poteri sempre più discrezionali in capo alle amministrazioni in ragione della diffusione della crisi pandemica, al fine di snellire e semplificare le procedure. Il quadro normativo risulta in connessione con le indicazioni della Comunicazione 2020/C 108, della Commissione Ue, pubblicata sulla G. Ufficiale europea del 1° aprile, che delinea come regola generale l'utilizzo, per quanto possibile, delle procedure ordinarie (seppure configurando la situazione causata dall'emergenza come motivazione per la riduzione dei termini) e della procedura negoziata per ragioni d'urgenza, lasciando tuttavia al legislatore nazionale margine di intervento (soprattutto nel sottosoglia). Tale legge ha l'obiettivo di incentivare il settore dei servizi pubblici e delle infrastrutture, che vengono applicati attraverso una *lex specialis* per il periodo che va dal 17.07.2020 al 31.12.2021, malgrado la deroga rimangono in vigore i principi delle direttive europee in materia.

L'art. 1 della legge n. 120 del 2020 dispone che: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del Covid-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”. L'art. 1 comma 1 della legge di conversione al D.l. n. 76-20 modifica i termini di conclusione del procedimento disponendo che salvo i casi di sospensione disposti dall'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o individuazione definitiva del concorrente avviene entro il termine di due mesi, che decorrono dalla data del provvedimento di avvio del procedimento, ed inoltre il mancato rispetto dei termini e la mancata stipula del contratto ed il tardato avvio dell'esecuzione costituiscono se imputabili all'amministrazione elementi rilevanti ai fini della responsabilità per danno erariale; se imputabili all'o.e. costituiscono cause di esclusione dell'o.e. dalla procedura o casi risoluzione contrattuale.

Art. 1 c. 2- Testo del DL 76/20

Prevede l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

la formulazione post legge n.120 del 2020 prevede

l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 € e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75 mila euro; il regime derogatorio riecheggia un sistema di affidamento diretto puro, si ritiene applicabile la Linea Guida n. 4 dell'Anac che richiama i principi cardine del Trattato Ue in materia di affidamento di contratti pubblici.

Segue l'articolo 1 comma 2 del D.l. n.76-20 stabilendo che "Nel caso di procedure negoziate, l'art. 1, comma 2, lett. b) stabilisce ora che queste ultime avvengano nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, "che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate".

Si prevede infine con la legge di conversione che **le stazioni appaltanti diano evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori a 40.000 €, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.**

VENGONO INSERITI EX NOVO IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI 1: l'art.5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria*».

5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 06 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da Covid-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con riferimento alla obbligatorietà o meno della pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura, «ritorna» in auge la soglia dei 40.000 €.

Viene confermato che la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta e che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

Infine si conferma che la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Capitolo 5

Il D.L. 31.05.2021 n. 77 c.d. Decreto Semplificazioni bis del 2021: proroghe al decreto sblocca cantieri

Il decreto in oggetto è costituito da 67 articoli ed è diviso in due parti; nella prima si fa riferimento all'articolazione del piano di governance del Pnrr assegnando la responsabilità di indirizzo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che di fatto prevede una Cabina di regia e misure sostitutive nel caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR; nella seconda parte vengono introdotte delle misure per dare impulso agli investimenti, accelerare le opere, snellire le procedure e rafforzare la capacità amministrativa della p.a.

L'art. 52 del D.L. 31.05.2021 n.77 apporta modifiche all'art. 1 del D.L. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca cantieri), prorogando le deroghe temporanee introdotte in via sperimentale al Codice dei contratti pubblici (di cui al D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50). Viene prorogata al 30.06.2023 piuttosto al 31.12.2021, la disapplicazione delle seguenti norme: l'art. 37 comma 4 del Dlgs.vo n.50-2016, il quale dispone come i Comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture, l'art. 59 comma 1 il quale stabilisce il divieto di appalto integrato, e l'art. 77 in relazione alla nomina dei commissari di gara iscritti all'Albo Anac.

Viene prorogata al 30.06.2023 l'applicazione nei settori ordinari dell'art. 133 comma 8 del Dlgs.vo n. 50-2016, che prevede per i settori speciali che gli enti aggiudicatori possano discrezionalmente procedere con la verifica delle offerte prima della verifica dell'idoneità dei partecipanti alla procedura di gara.

Viene prorogata al 30.06.2023 la disposizione per la quale è previsto che i soggetti attuatori di opere per le quali va realizzata la progettazione, possono avviare le procedure di affidamento anche nel caso di disponibilità di finanziamenti limitati alla sola attività di progettazione.

Si estende fino al 30.06.2023 l'applicazione di un regime semplificato per gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria (eccetto per gli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), finalizzata a consentire l'affidamento sulla base del progetto definitivo e l'esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Viene prorogata al 30.06.2023 la deroga al parere obbligatorio del Consiglio dei lavori pubblici (escludendo dal relativo regime di deroga le dighe di ritenuta).

Si prorogano dal 31/12/2021 al 31/12/2023, le sospensioni riguardanti:

-
- l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori, previsto dall'art. 105, comma 6, del D.Lgs.vo 50/2016 e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 174 del D.lgs.vo 50/2016;
 - le verifiche in sede di gara sui motivi di esclusione dell'operatore previsti dall'art. 80 del D. lgs.vo 50/2016, riferite al subappaltatore.

L'articolo 52 del D.L. 77/2021 abroga, inoltre, la norma che prevede la presentazione da parte del Governo della relazione al Parlamento sugli effetti delle sospensioni sperimentali previste dall'art. 1 del D.L. 32/2019 per gli anni 2019 e 2020.

Per gli interventi riguardanti le infrastrutture strategiche si estende fino al 30.06.2023, l'applicazione dell'art. 216 comma 1 bis del Dlgs.vo n. 50-2016, ossia l'approvazione da parte del soggetto aggiudicatore delle varianti da apportare al progetto definitivo, approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, e qualora tali varianti non superino del 50% il valore del progetto approvato; in caso contrario, le varianti sono approvate dal CIPE.

Con il DL n. 77/2021 si è prevista una modifica bifasica, prevedendo che, in una prima fase – dall'entrata in vigore del Decreto fino al 31 ottobre 2021 - **il subappalto non potrà superare la quota massima del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture**, ed infine la rimozione, a partire dall'1 novembre 2021, di ogni limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto, con la modifica del comma 2 dell'art. 105, del codice dei contratti.

È stato consequenzialmente abrogato, sempre dal 1° novembre 2021, il limite del 30% anche per le opere superspecialistiche, con l'abrogazione del comma 5 dell'art. 105 del codice dei contratti, rientrando anche queste categorie di opere nella disciplina generale. Viene introdotta la responsabilità in solido del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto di subappalto, con la modifica del comma 8 dell'art. 105 del codice dei contratti pubblici, a partire dall'1 novembre 2021.

Viene modificato l'art. 105 del Dlg.vo n. 50 del 2016 prevedendo a pena di nullità oltre che la cessione del contratto anche dell'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Quest'ultimo decreto ha introdotto due tipologie di affidamenti per gli appalti sottosoglia comunitaria, ossia l'affidamento diretto "puro" per lavori di importo inferiore a 150.000 € e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 €; oppure la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori

economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 € e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 €, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 € e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Vengono altresì modificati i presupposti per l'accesso alle procedure di affidamento sopra indicate, prevedendo che per l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 € e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 €, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; mentre per la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 € e

fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 € e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto n. 77/2021 ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi la disciplina del d.l. n. 76/2020 nella formulazione antecedente alla modifica. In sostanza, attualmente e sino al 30 giugno 2023, secondo l'interpretazione più plausibile la stazione appaltante può procedere all'affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria utilizzando, a sua scelta, la disciplina "ordinaria" prevista dall'art. 36 del codice dei contratti (che non risulta formalmente derogato o sospeso, neanche temporaneamente, né dal D.L. n. 76/2020, né dal D.L. n. 77/2021) oppure la disciplina temporanea "semplificata" introdotta dal D.L. n. 76/2020, così come modificata dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021. L'art. 53 del D.L. n. 77/2021 prevede una procedura semplificata per gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici sopra soglia comunitaria. Il Decreto introduce delle rilevanti modifiche in tema di procedimento amministrativo ex Legge n. 241 del 1990, in particolare le novità riguardano il potere sostitutivo (art. 2 legge n. 241/1990); la disciplina del silenzio assenso (art. 20 legge n. 241/1990) e il regime dell'annullamento d'ufficio (art. 21-nonies legge n. 241/1990).

5.1 Il PNRR e il decreto semplificazioni bis

In relazione agli **interventi pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea**, l'art. 48 del D.L. n. 77/2021 prevede la possibilità di ricorrere alla procedura alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, di cui all'art. 63 del codice degli appalti, per i settori ordinari, e alla procedura negoziata senza previa indizione di gara di cui all'art. 125 del medesimo codice per i settori speciali, **nella misura strettamente necessaria**, quando, per **ragioni di estrema urgenza** derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC (Piano nazionale complementare) e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Viene, altresì, diposto che in caso di impugnativa degli atti relativi a queste procedure di affidamento in questione, relative a lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo. L'art. 1 del D.l n. 77-2021 *“definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio*

2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018.

L’art. 1 del D.l n. 77-2021 “definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018.

In relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, il Decreto, all’art. 48, comma 3, prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando (di cui agli artt. 63 e 125 del Codice) quando per ragioni di estrema urgenza l’applicazione dei termini, anche abbreviati, può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.

Per questi ultimi contratti si contempla inoltre la possibilità dell'affidamento per la progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, co. 3, del Codice, e l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione, dei metodi o degli strumenti elettronici previsti dall'art. 23, co. 1, lett. h), del Codice, demandando al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di stabilire, con proprio provvedimento, le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti tecnologici.

In ultimo si segnala la Guida della Commissione Europea sugli acquisti sociali C 237/2001 pubblicata sulla Gazzetta del 18 giugno 2021, che pone in rilievo la linea di convergenza tra uno sviluppo degli appalti in senso sociale ed economico, o meglio una buona amministrazione che agisca nella spesa pubblica come solidalmente responsabile in senso etico e sociale.

RIEPILOGO
ACQUISTI SOTTO SOGLIA

La Comunicazione 2020/c 108 I/01 della Commissione Europea

- Con tale comunicazione la Commissione Europea ha individuato le opzioni alle quali possono ricorrere le amministrazioni aggiudicatrici per garantire nell'immediato la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale ma anche di infrastrutture ospedaliere e informatiche costituite dal:
 - 1) ricorso alla riduzione dei termini delle procedure ordinarie di aggiudicazione in caso di urgenza; per le procedure aperte il termine di 35 gg di presentazione delle offerte può essere ridotto a 15 gg e per le procedure ristrette il termine di 30 gg per la presentazione della domanda di partecipazione può essere ridotto a 15 gg e quello di 30 gg di presentazione dell'offerta può essere ridotto a 10 gg;
 - 2) ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ammessa nella misura strettamente necessaria, quando per ragioni di urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o ristrette o competitive con negoziazione non possono essere rispettati ;
 - 3) ricorso all'affidamento diretto ad un o.e. preselezionato, se quest'ultimo risulta essere l'unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema urgenza;
- Riguardo le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando la Commissione ha specificato che la CDGUE esige che il ricorso a tale procedura rimanga eccezionale e che siano presente cumulativamente i criteri sopra enunciati ossia che si tratti di eventi imprevedibili e che vi sia una impossibilità oggettiva di rispettare i termini di scadenza generali a causa dell'estrema urgenza, e nesso causale tra l'evento imprevedibile e l'estrema urgenza.

Vademecum ANAC per la semplificazione in periodo di emergenza e post emergenza

- Per quanto riguarda la pubblicazione dei bandi e degli avvisi è possibile procedere non incorrendo in illegittimità della procedura ove ricorrano i seguenti elementi:
- 1) la s.a. abbia con provvedimento motivato antecedente alla procedura di affidamento, ritenuto che la procedura sia consentita dal Codice ;
- 2) che la s.a. abbia pubblicato per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia nella GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA ovvero nella G.U. DELLA REPUBBLICA ITALIANA un avviso volontario per la trasparenza volontaria ai sensi degli artt. 73 comma 4 e 98 del Codice dei contratti pubblici con cui si manifesti l'intenzione di concludere il contratto;
- 3) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno 10 gg decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di partecipazione e procedure semplificate sottosoglia si ricorda che :

- per le procedure aperte indipendentemente dall'importo vi è la possibilità di riduzione a 15 gg dalla data di pubblicazione del bando se per ragioni debitamente motivate dalla s.a. il termine di 35 gg non possono essere rispettati (presupposti: urgenza e motivazione);

- per le procedure elettroniche è ammessa una ulteriore riduzione dei termini a 5 gg per la presentazione delle offerte, dunque sarà possibile inviare le offerte decorsi i 10 gg dalla pubblicazione del bando (anche in tal caso occorre la motivazione e l'urgenza);

- Il termine di presentazione delle offerte nel caso di lettere di invito è ridotto a 10 gg in caso di pubblicazione dell'avviso di preinformazione, è anche previsto che le amministrazioni aggiudicatrici possano negoziare con i candidati selezionati una ulteriore riduzione dei termini anche inferiori a 10 gg (è sempre ammissibile purchè vi sia urgenza e adeguata motivazione).

Affidamenti sotto soglia

- **in caso di ricorso alle procedure ordinarie** i termini previsti dagli articoli 60 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere ridotti fino alla metà *ex art.* 36, comma 9, (dunque è prevista la riduzione del termine da 30 gg dall'invio del bando a 15 gg, e per la domanda di partecipazione da 30 gg dall'invio del bando o avviso a 15 gg, così anche per la presentazione delle offerte da 30 gg a 15 gg decorrenti dall'invito);
- **si può ricorrere** alle specifiche e più agevoli modalità di affidamento di cui all'**art. 36, comma 2, lettere a-d del D.Lgs. 50/2016**, di seguito riportate in via di sintesi:
 - **Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro** è possibile affidare direttamente anche senza previa consultazione di operatori economici; non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto (art. 32, comma 10, lett. b, del D.Lgs. 50/2016).
 - **Per affidamenti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro** si può procedere secondo quanto indicato nel punto precedente, o tramite amministrazione diretta.
 - **Per affidamenti di servizi/forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie** (indicate all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016) si può procedere con affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; l'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione anche dei soggetti invitati; per la stipula del contratto, non è necessario attendere i 35 giorni di *stand still* (art. 32, comma 10, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016).
 - **Per l'affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro** si può procedere con affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto (art. 32, comma 10, lett. b, del D.Lgs. 50/2016); **in alternativa** si può procedere attraverso **amministrazione diretta** fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque l'affidamento diretto previa valutazione di preventivi.
 - **Per l'affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro** si può procedere attraverso la procedura negoziata *ex art.* 63 del D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
 - **Per l'affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro** si può procedere attraverso la procedura negoziata *ex art.* 63 del D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
 - **Per l'affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie comunitarie** di cui all'art. 35, per le procedure ordinarie di cui all'articolo art. 60, i termini possono essere ridotti fino alla metà *ex art.* 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016).
- Infine si ricorda il ricorso da parte delle stazioni appaltanti al mercato elettronico che consente acquisti telematici basati su un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica (v. art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016).

DEROGHE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

1)Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge n.27/2020;

2)Il " Decreto Rilancio " (**DL n. 34/2020**), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, recante " Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ", ha disposto importanti misure con impatto sui termini di pagamento e sulle attività di riscossione.

3)Delibera Anac n. 312 del 09.04.2020 segue la Comunicazione Ue n.2020/c;

4) Decreto semplificazioni d.l. 16 luglio 2020 n.76 convertito in legge 11 settembre 2020 n.120 (emesso a cavallo tra prima e seconda ondata);

5)Decreto semplificazioni bis d.l. 31 maggio 2021 n.77 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 recante le misure di governance connesse al Piano Nazionale di ripresa e resilienza ;

PRIMA ONDATA COVID

- A seguito della deliberazione dello stato di emergenza in data 31 gennaio 2020 è stata adottata l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile del 3 febbraio 2020 n. 630 rubricata «*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*».
- Tale ordinanza consente al Capo della Protezione Civile e ai soggetti attuatori la possibilità di derogare delle specifiche disposizioni di legge previa adeguata motivazione.

L'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 e i due ambiti di intervento

Il primo ambito di intervento ha riguardato una serie di misure per il soccorso e assistenza nelle zone colpite dal Covid per quel che concerne l'acquisizione di farmaci, dispositivi medici e di protezione;

Il secondo ambito di intervento riguarda il potenziamento e ripristino anche con procedure di somma urgenza di tutti i servizi pubblici e infrastrutture sospesi attraverso la procedura sancita dall'art. 163 del Codice 50/2016.

Deroghe inerenti la procedura di scelta del contraente nell'ottica di semplificazione e sulla possibilità di aggiudicazione al prezzo al più basso oltre le ipotesi previste dall'art. 95 comma 3 del Dlgs.vo n. 50/2016, immediata efficacia del contratto di subappalto con le autocertificazioni da parte dell'operatore economico ex art. 163.

Inoltre sono state adottate l'OCDCPC n. 655 del 25 marzo 2020, la n. 658 del 29 marzo 2020 e la n. 659 del 1 aprile 2020.

Decreti legge «prima ondata»

All'inizio dell'emergenza con l'adozione del d.l. 2 marzo 2020 n. 9 al comma 1 dell'articolo 34 il Governo ha autorizzato il Capo della Protezione Civile e Consip s.p.a. ad acquisire dispositivi di protezione individuali nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura in deroga al Codice dei contratti pubblici fino alla fine dello stato di emergenza.

Il Decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, ha sospeso tutti i termini anche endoprocedimentali dei procedimenti amministrativi; a tal proposito è intervenuta l'Anac che ha redatto delle Linee Guida Generali per le s.a.; il decreto cura Italia ha escluso la responsabilità del debitore per impossibilità sopravvenuta determinata dal factum principis ai sensi degli artt-1218 e 1223 c.c., ed infine ha creato ex art. 122 del C.A. la figura del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid 19.

Decreto cura Italia

interventi :

art. 75 è prevista la facoltà per le p.a. di procedere agli acquisti per lo sviluppo dei sistemi informativi ed il potenziamento del lavoro agile mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, a patto che ci siano almeno 4 partecipanti per la selezione, di cui uno fosse una start up;

art. 86 si sanciva la possibilità di procedere attraverso l'art.163 «somma urgenza» per gli interventi di ripristino e rifunzionalizzazione con la possibilità per le prefetture e gli uffici territoriali del Governo di modificare i contratti in essere di lavori, servizi e forniture supplementari per i centri di accoglienza dei migranti;

art. 99 comma 3 che concede al SSN di acquisire forniture e servizi da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza Covid, tramite affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici, a condizione che dette procedure siano finanziate solo tramite donazioni di persone fisiche e giuridiche private;

art. 120 che permette alle istituzioni scolastiche di procedere all'acquisto di dispositivi digitali o tramite consip o ove non possibile derogando al Codice per agevolare la didattica a distanza.

La legge di conversione del decreto in oggetto ha disposto che fossero fatti salvi gli effetti di atti e provvedimenti medio tempore adottati.

Legge 6 giugno 2020 n. 41

La legge indicata ha previsto che fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle provincie e Città Metropolitane avrebbero potuto operare con i poteri dei commissari previsti dal decreto Sblocca Cantieri derogando al Codice dei Contratti Pubblici .

Decreto legge semplificazioni n. 76/20 convertito in legge n. 120 del 2020

Il decreto rubricato «misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» riguarda gli interventi strutturali che adattano il sistema organizzativo preesistente alle mutate esigenze imposte dal contesto pandemico e degli interventi assistenziali o di investimento che hanno riguardato la fase di esecuzione degli appalti di lavori servizi e forniture.

Principali novità:

Via libera all'appalto integrato, sospensione del subappalto fino al 31 dicembre 2020, una novità rilevante riguarda la possibilità per le s.a. di procedere all'indizione della procedura di gara nonostante questa non sia stata inserita negli atti di programmazione purchè vengano aggiornati entro 30 gg dall'adozione della legge di conversione.

Vengono ridotti i termini massimi per procedere all'aggiudicazione del contratto ex art. 32 comma 8 del dlgs.vo n. 50 del 2016 (2 mesi dalla data di adozione del primo atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti e 60 giorni per la firma del contratto, 4 mesi per le procedure negoziate e 60 gg per la firma del contratto).

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati costituisce elemento rilevante ai fini della responsabilità per danno erariale nei confronti del Rup (anche per il mancato rispetto dei termini di aggiudicazione, stipula e consegna lavori).

Una novità sicuramente rilevante riguarda gli affidamenti diretti di lavori fino a 150 mila euro e per i servizi e le forniture fino ai limiti disposti dalle soglie comunitarie ex art. 35 del Codice; inoltre per i servizi e forniture sotto soglia comunitaria si applica il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale o il criterio dell'OEPV.

Obbligo inserimento delle clausole sociali per gli appalti sottosoglia.

PER SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA

- Affidamenti diretti fino alle soglie dell'art.35 del Dlgs.vo n.50/2016 anche per i servizi tecnici (fino a 75 mila euro).

-Da 75 mila euro a 214 mila euro procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del Codice con previo avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente con 5 inviti.

- Già dal D.L. n. 76/20 il legislatore ha introdotto nuove soglie per gli affidamenti diretti, derogando all'art. 36 comma 2 del Codice dei contratti nonché all'art. 157: 150 mila euro per i lavori pubblici e 139 mila euro per i servizi e le forniture e servizi di ingegneria e architettura(c.d. servizi tecnici).

- Entreranno in vigore il 1° gennaio 2022 le nuove soglie europee per gli appalti di lavoro e per le concessione, nonché per gli appalti di servizi e forniture, decise dall'Unione Europea, con l'emanazione di ben quattro regolamenti, pubblicati nella **Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell' 11 novembre 2021:**
- Regolamento Comm. UE 10/11/2021, n. 1950, che modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza;
- Regolamento Comm. UE 10/11/2021, n. 1951, che modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni;
- Regolamento Comm. UE 10/11/2021, n. 1952, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari;
- Regolamento Comm. UE 10/11/2021, n. 1953, che modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali.

Informativa antimafia

L'art. 3 comma 7 del d.lgs.vo n. 76/20 ha introdotto l'art. 83 bis all'interno del D.lgs.vo n. 159 del 2011 che dispone che siano adottati dei Protocolli di legalità ovvero degli accordi veri e propri tra la p.a. e l'o.e. (la p.a. in questi casi agisce iure privatorum); l'articolo 83 sopra novellato statuisce che : *« le s.a. prevedono negli avvisi e nei bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto»*; tale regime era già previsto dalla legge anticorruzione n. 190 del 2012 come facoltativo.

L'adozione dei protocolli di legalità è prevista anche per gli appalti privati.

La semplificazione disposta in materia di verifiche antimafia consente di accedere velocemente ad alcuni contributi pubblici; dunque le somme possono essere erogate anche in assenza della documentazione antimafia ma sotto condizione risolutiva e qualora dovesse sopraggiungere una documentazione antimafia interdittiva le somme saranno restituite.

Rimangono in vigore le semplificazioni in materia antimafia previste dal decreto rilancio e dal decreto liquidità, dunque la vera novità del di semplificazioni consiste nel poter procedere in presenza di una informativa antimafia liberatoria, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia ,

Il decreto n. 76 del 2020 prevede fino al 31 luglio il rilascio di tale informativa attraverso la consultazione della BDNCP, tuttavia per L'Anac tuttavia la liberatoria non è acquisibile attraverso bdnpc.

Oggi è stato istituito presso Anac il fascicolo elettronico per gli o.e..

Dolo contabile

- Il decreto semplificazioni prevede un regime di responsabilità per danno erariale del pubblico dipendente per dolo e non per colpa grave, eccetto le fattispecie omissive per il cui dipendente risponde anche per colpa (il legislatore punisce severamente l'omissione ossia le omissioni e le inerzie piuttosto che l'azione del p.d.); nello specifico l'art 21 del DI n. 76/20 ha integrato il disposto dell'art. 1 della legge n. 20 del 94.
- Per le fattispecie di dolo contabile, il dolo e la sua prova si rivolgono all'evento dannoso e al danno come conseguenza dell'azione o omissione (la volontà si rivolge all'evento dannoso ed alla produzione del danno e non solo alla violazione degli obblighi di servizio).

Normativa della «seconda ondata» primo decreto semplificazioni d.l.n.76 del 2020 convertito in legge n.120 del 2020

La legge n. 120 del 2020 si suddivide in 5 titoli: semplificazione, contratti pubblici, responsabilità e procedimento amministrativo, diffusione e sostegno dell'amministrazione digitale, green economy, ambiente.

Esiste sicuramente un filo conduttore tra lo Sblocca Cantieri e la legge di conversione del dl semplificazioni, perché vengono confermate alcune misure come ad esempio velocizzare l'aggiudicazione, confermare le competenze di supporto alle s.a. del Collegio consuntivo tecnico, la riduzione dei termini di emissione dei certificati di pagamento e l'esecuzione del contratto.

Si continuano a conferire sempre più poteri discrezionali alle s.a. in ragione della diffusione della crisi pandemica al fine di snellire e semplificare le procedure; il quadro normativo risulta altresì in linea con la Comunicazione della Commissione Ue pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea del 1 aprile 2020, che delinea come regola generale l'utilizzo delle procedure ordinarie con la riduzione dei termini per la connessa emergenza e della procedura negoziata per ragioni di urgenza, lasciando tuttavia al legislatore nazionale margini di intervento soprattutto nel sottosoglia (malgrado le deroghe rimangono in vigore i principi delle direttive europee).

Il decreto all'art. 1 rubricato: «procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia», ha introdotto una deroga incidente sui profili procedurali e sostanziali delle procedure di affidamento di contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria;

Nello specifico si prevede che le procedure di affidamento sotto soglia la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento siano adottati entro il 31 luglio 2021, devono concludersi in due mesi i termini della scelta del contraente, che decorrono dalla data di avvio del procedimento (esteso a 4 mesi nei casi di procedura negoziata senza bando); richiamando nel caso di ritardo nella conclusione del procedimento ossia in caso di ritardo nella stipula o nell'esecuzione, la responsabilità per danno erariale del rup, o se imputabile all'o.e. l'esclusione dalla procedura o la risoluzione del contratto. In sede di conversione del decreto il legislatore ha prorogato la validità delle disposizioni sopra richiamate fino al 31 dicembre 2021 (il Governo con d.l. n. 77 del 2021 ha prorogato al 30 giugno 2023); al secondo comma viene disposta una nuova disciplina derogatoria e temporanea delle soglie di importo dell'art. 35 del C.A. La disciplina derogatoria ha ridotto l'utilizzo delle procedure adottabili che in precedenza erano 4 (affidamento diretto, affidamento diretto previa indagine di mercato, procedura negoziata ex art. 63 e procedura aperta ex art. 60) alla sola procedura di affidamento diretto previa valutazione di mercato e procedure negoziate senza bando.

Affidamento diretto

L' art.1 comma 2 del Dlgs.vo n. 76 del 20 prevede l'affidamento diretto per lavori servizi e forniture di importo inferiore a 150 mila euro e comunque per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all'art 35 del Dlgs.vo 50/2016; dopo la legge di conversione n. 120 del 2020 si prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150 mila euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi tecnici e l'attività di progettazione inferiore a 75 mila euro. il regime derogatorio riecheggia un sistema di affidamento puro con l'applicazione della Linea Guida n. 4 che richiama i principi del Trattato Ue in materia di affidamento dei contratti pubblici .

Riguardo le procedure negoziate è sancito che queste ultime avvengano nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate .

È stata elevata la soglia dell'affidamento diretto per lavori servizi e forniture dai 40 mila euro alla soglia di 150 mila euro nel rispetto del principio di rotazione e nel principio di trasparenza; con la legge di conversione è previsto l'affidamento diretto anche per servizi e forniture compresi i servizi di ingegneria ed architettura nonché per le attività progettuali per un importo massimo di 75 mila euro, e l'obbligo per le s.a. di pubblicare l'avvio delle procedure negoziate nella sezione amministrazione trasparente gare e contratti ; per ciò che riguarda l'esito della gara non è ritenuta obbligatoria la pubblicazione per gli affidamenti sotto i 40 mila euro ma occorre solo indicare i soggetti invitati. Il Governo riguardo i criteri di aggiudicazione si allinea alla ordinanza del Capo della Protezione Civile del 3 febbraio 2020 n. 630 dando la possibilità alle s.a. di scegliere le modalità di aggiudicazione preferibile tra il prezzo più basso e l'OEPV a prescindere ed in deroga a quanto indicato nell'art. 95.

Tuttavia nella legge di conversione si apporta una modifica all'articolo 36 comma 2 lettera a del Codice Appalti che recita testualmente: *«la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria»*, oggi la non obbligatorietà della pubblicazione degli esiti riguarda le procedure sotto i 40 mila euro .

Viene confermato che la s.a. non richiede le garanzie provvisorie ex art. 93 del Codice e nel caso in cui venissero chieste sono comunque dimezzati gli importi .

Decreto legislativo 31.05.2021 n.77 semplificazione bis proroghe al decreto sblocca cantieri

Il decreto è costituito da 67 articoli ed è diviso in due parti; nella prima parte si fa riferimento al Piano di governance del PNRR assegnando la responsabilità di indirizzo alla PDCCM che di fatto prevede una Cabina di Regia e misure sostitutive in caso di mancato rispetto da parte di Regioni, Province e Comuni e Città Metropolitane degli obblighi ed impegni finanziari finalizzati all'attuazione del Pnrr; nella seconda parte vengono introdotte delle misure per dare impulso agli investimenti, accelerare le opere, snellire le procedure e rafforzare la capacità amministrativa della p.a..

Viene prorogata la disapplicazione di alcune disposizioni del decreto Sblocca Cantieri fino al 30.06.2023 piuttosto che al 31.12.2021, quali: l'albo anac per i commissari, la sospensione dell'appalto integrato e la sospensione dell'art. 37 comma 4 sui Comuni non capoluogo di provincia che devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture.

Una novità rilevante riguarda il subappalto che dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 ottobre 2021 non potrà superare il 30 per cento dell'importo del contratto anche per le opere superspecialistiche e la rimozione dal 1 novembre 2021 di ogni limite al subappalto con la modifica dell'art. 105 del Codice in attuazione delle direttive comunitarie e in ossequio alla procedura di infrazione promossa contro l'Italia; infine è sancita la responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della s.a. per le prestazioni oggetto del subappalto.

È previsto il divieto a pena di nullità oltre che la cessione del contratto anche l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni.

Questo decreto ha introdotto due tipologie di affidamenti per gli appalti sottosoglia, l'affidamento puro per lavori per un importo inferiore a 150 mila euro, e per servizi e forniture per un importo inferiore a 75 mila euro; o la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 con almeno 5 inviti ove esistenti nel rispetto del principio di rotazione degli invitati, individuati attraverso indagini di mercato o tramite elenchi di o.e. per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75 mila euro e fino alle soglie ex art. 35 Codice degli appalti; inoltre per i servizi e le forniture di importo inferiore a 139 mila euro la s.a. procede all'affidamento diretto anche senza consultazione di più o.e. fermo restando il rispetto dell'art. 30 del codice; mentre per la procedura negoziata senza bando è necessaria la previa consultazione di almeno 5 operatori ove esistenti nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e individuati attraverso indagini di mercato o tramite elenchi per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 139 mila euro e fino alle soglie previste dall'art.35 del c.a..

Altre novità del decreto semplificazioni

- Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 2021 ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data antecedente, continua ad applicarsi la disciplina del Dlgs.vo n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente la modifica; in sostanza attualmente e sino a giugno del 2023 secondo l'interpretazione più sostenibile la s.a. può procedere all'affidamento degli appalti sottosoglia utilizzando o la disciplina ordinaria prevista dall'art 36 (che non risulta formalmente derogato o sospeso neanche temporaneamente né dal DI N. 76/20 né dal DI n. 77/21) oppure la disciplina temporanea semplificata introdotta dal DL N. 76/21 così come modificata dall'art. 51 del D.L. 77/21.
- Infine l'art 53 del dl 77 del 2021 prevede una procedura semplificata per gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di e-procurement per l'acquisto di beni e servizi informatici sopra soglia comunitaria.

Legge di conversione n. 108 del 2021 (del DL n.77/21) principali e sintetiche novità

- Sostanzialmente ha elevato la soglia di affidamento diretto senza confronto concorrenziale dei lavori, servizi e forniture dai 40 mila euro alla soglia di 150 mila euro ed ha introdotto l'affidamento diretto anche dei servizi e delle forniture compresi i servizi di ingegneria ed architettura nonché per le attività di progettazione per (riguardo la pubblicazione dei risultati dell'affidamento diretto non obbligatoria per importi sotto i 40 mila euro è prevista solo l'indicazione dei soggetti invitati un importo massimo fino a 75 mila euro).
- Inoltre è previsto che dopo l'aggiudicazione le amministrazioni stipulino il contratto e avviino l'esecuzione secondo le modalità dell'art. 75 del Decreto Cura Italia .
- Nell'art. 75 era stata prevista la possibilità per la p.a. di procedere agli acquisti per lo sviluppo dei sistemi informativi ed il potenziamento del lavoro agile mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando in deroga all'obbligo di ricorrere al Mepa;
- Nell'art. 99 comma 3 si attribuisce la possibilità al SSN di acquisire forniture e servizi da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza Covid tramite affidamento diretto senza previa consultazione di due o più o.e. a condizione che dette procedure siano finanziate solo tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private.
- Infine la facoltà per le s.a. di scegliere come criterio di aggiudicazione o il prezzo più basso o l'OEPV.
- Viene limitata l'esclusione automatica solo in caso di applicazione del criterio del prezzo più basso e per affidamenti che non rivestono carattere transfrontaliero
- Semplificare l'accesso alle liquidità dei fondi pubblici di agevolazione europei, nazionali, regionali e camerali anche per le procedure per l'affidamento di questi fondi fino agli importi di cui al primo comma dell'articolo 35 del Codice.

PNRR

Il provvedimento chiave in tal senso è il d.lgs.vo N. 77/2021 convertito nella legge n. 108 del 2021; la prima parte è dedicata alla governance e la seconda parte contiene norme di semplificazione, utili a rendere più agevole l'attuazione dei progetti del piano; la prima parte replica alcune previsioni del regolamento europeo 2021/241 e delinea 4 assi cardinali su cui si articola la governance del piano: il primo è il rapporto tra le amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR, il secondo il rapporto tra l'esecutivo e le Camere, il terzo è il rapporto tra Governo e gli enti locali e regionali che istituisce il tavolo tecnico per il partenariato economico e sociale, quarto è il rapporto tra le amministrazioni titolari e amministrazioni attuatrici

Il primo provvedimento di rilievo è il d.lgs.vo del 10 settembre 2021 n.121 che all'art. 10 comma 3 che approva sostanzialmente il Piano Nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, e che unitamente al decreto del Mef, costituiscono la base per l'attivazione da parte delle amministrazioni responsabili delle procedure di attuazione dei singoli interventi del PNRR.

Le amministrazioni provvedono ad attivare gli interventi di propria competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione dei soggetti attuatori ; adottano ogni iniziativa ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR.

In relazione agli interventi pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Ue l'art. 48 del Dlgs.vo N. 77 del 2021 prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 del Codice appalti per i settori ordinari e ex art. 125 per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria quando per ragioni di estrema urgenza derivante da circostanze imprevedibili non imputabili alla s.a., l'applicazione dei termini delle procedure ordinarie, anche se abbreviate , si possa compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR e al Pnc

Biografia autrice

Thelma Prestifilippo è consulente appalti pubblici, avvocato esperto in diritto amministrativo, diritto civile, diritto commerciale, diritto Unione Europea, fondi comunitari, responsabilità amministrativo contabile, danno erariale, società in house e società pubbliche, governance e operazioni di due diligence, diritto societario.

Assistente all'università telematica internazionale Uninettuno, con il Chiarissimo Prof. Sergio Santoro, in materia di diritto dell'Unione Europea per il corso di laurea in giurisprudenza ed economia, Docente presso pubbliche amministrazioni e presso aziende private in materia di contratti pubblici e commerciali ed in materia di diritto civile, specializzata in "Diritto comunitario e diritto interno dopo la Riforma del Titolo V", avendo svolto master di primo livello, Master per Giuristi e Consulenti d'Impresa presso Spisa di Bologna, Scuola per le specializzazioni legali E. Redenti, Alma Mater Studiorum Bologna, Corso di specializzazione post laurea Presidente Aggiunto CDS Prof. Dott. Luigi Maruotti, e ulteriori corsi di formazione specialistica.

Possiede buone competenze comunicative acquisite durante l'esperienza di Docente e Relatrice, e ottime doti organizzative e di leadership alimentate svolgendo il ruolo di responsabile in un team di dieci persone.

Questo LIBRO ti è piaciuto?



Seguici ed esprimi il tuo parere sulle nostre
pagine social:



edizionie100



Edizioni&100



Edizioni &100



Edizioni &100



Desideri anche tu realizzare il tuo libro di business?

Scansiona il Qr code e prenota una consulenza gratuita con il
team di Edizioni &100 per parlarne!



Scopri di più sul nostro sito: www.edizionie100.com

Finito di stampare nel mese di novembre 2022,
per conto della Edizioni &100 Marketing.



The mark of
responsible forestry

La situazione di emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del virus Covid-19 ha determinato per gli operatori di settore la questione della complessità di questo ordinamento che dalla legge n. 20 del 1865 ad oggi ha avuto diversi strati, dalla Legge Merloni n. 109 del 94 al codice de Lise del 2006 in recepimento alla direttiva 2004/18/CE, ed infine il codice del 2016 con le sue modifiche successive in recepimento della nuova direttiva 2014/24 UE. Una legislazione così mutevole e variegata tra leggi e decreti attuativi crea degli squilibri e intoppi su un mercato che è in forte crisi e dunque si pone l'urgenza per la necessità di poter procedere in tempi brevi agli acquisti necessari per fronteggiare la crisi sanitaria.

Pertanto, rispetto ai tempi legati alle ordinarie procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, assumono particolare rilievo esigenze di economicità, celerità e semplificazione nelle modalità di scelta del contraente, in deroga alla disciplina ordinaria. In tale contesto, a seguito degli orientamenti della Commissione europea sulle procedure d'urgenza attivabili in materia di appalti pubblici (Comunicazione n. 2020/C 108 I/01) e delle norme nazionali emergenziali, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la Protezione civile e il legislatore sono intervenuti per fornire chiarimenti e indicazioni in tema di affidamenti pubblici.

"La tua storia di successo" nasce per diffondere i business unici di Imprenditori e Professionisti desiderosi di affermarsi come gli esperti indiscussi del proprio settore.

€20

EDIZIONI & 100[®]
Marketing



The mark of responsible forestry

ISBN 979-12-80486-25-7



9 791280 486257